

**PROVINCIA DI CROTONE**  
**Presidenza del Consiglio**

**REGOLAMENTO**  
**PER IL FUNZIONAMENTO DEL**  
**CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Approvato con Delibera di Consiglio n. 27 del 28.12.2001**

Modificato con Delibera di consiglio n. 46 del 26.11.2004

## INDICE

### TITOLO I COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	7
Art. 2 - Applicazione ed integrazione del regolamento.....	7
Art. 3 - Sede e luogo delle adunanze.....	7
Art. 4 - Bandiera e Gonfalone.....	8

#### CAPO II

##### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 5 - Composizione, durata ed entrata in carica.....	9
Art. 6 - Funzioni rappresentative.....	9
Art. 7 - Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio.....	10

#### CAPO III

##### OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - INSEDIAMENTO

Art. 8 - Convocazione del Consiglio dopo l'elezione e convalida degli eletti.....	11
Art. 9 - Elezione del Presidente del Consiglio.....	12
Art. 10 - Elezione dei Vice Presidenti.....	12
Art. 11 - Giuramento e comunicazioni del Presidente della Provincia.....	13
Art. 12 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio.....	14
Art. 13 - Costituzione, funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Durata e revoca del mandato.....	16

#### CAPO IV

##### GRUPPI CONSILIARI

##### COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA

Art. 14 - Costituzione dei gruppi consiliari.....	18
Art. 15 - Funzioni dei Capigruppo.....	19
Art. 16 - Sede dei gruppi.....	19
Art. 17 - Conferenze dei Capigruppo.....	19
Art. 18 - Risorse del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari.....	21
Art. 19 - Commissioni consiliari permanenti.....	24
Art. 20 - Commissione permanente del Regolamento del Consiglio.....	25
Art. 21 - Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	25
Art. 22 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	25
Art. 23 - Composizione e competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	26
Art. 24 - Funzioni consultive delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	28
Art. 25 - Funzioni propositive delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	29
Art. 26 - Funzioni di redazione di atti da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	30
Art. 27 - Nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	30
Art. 28 - Commissioni Consiliari Permanenti - Sostituzioni.....	30
Art. 29 - Presidenza e Segreteria delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	31
Art. 30 - Attività delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	31
Art. 31 - Funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	32
Art. 32 - Convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	33
Art. 33 - Apertura delle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	33
Art. 34 - Sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	33
Art. 35 - Verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	34
Art. 36 - Richiesta di dati da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	35
Art. 37 - Commissioni Speciali: Istituzione, composizione e funzionamento.....	35
Art. 38 - Nomine e designazioni di Consiglieri Provinciali e di rappresentanti della Provincia.....	36

## CAPO V

### DIRITTI DEI CONSIGLIERI - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 39 - Diritti dei Consiglieri (Diritto di informazione).....	37
Art. 40 - Esercizio del diritto di informazione dei Consiglieri.....	37
Art. 41 - Procedura per ottenere in visione atti e documenti.....	38
Art. 42 - Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni.....	38
Art. 43 - Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni.....	38
Art. 44 - Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione provinciale.....	39

## CAPO VI

### DIRITTI DEI CONSIGLIERI - DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 45 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri.....	40
Art. 46 - Interrogazioni.....	40
Art. 47 - Interrogazioni urgenti.....	41
Art. 48 - Domande a risposta immediata.....	42
Art. 49 - Interpellanze.....	42
Art. 50 - Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle interpellanze.....	42
Art. 51 - Mozioni.....	44
Art. 52 - Svolgimento della discussione sulle mozioni.....	45
Art. 53 - Ritiro delle mozioni.....	45
Art. 54 - Ordini del giorno.....	45

## CAPO VII

### DETERMINAZIONI SPECIALI

Art. 55 - Ordini del giorno di indirizzo.....	47
Art. 56 - Risoluzioni.....	47
Art. 57 - Proposte presentate dai Comuni.....	47

## CAPO VIII

### ALTRI DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 58 - Aspettative, permessi, ed indennità spettanti ai Consiglieri.....	48
Art. 59 - Presidente e Consiglieri Provinciali – Rimborso spese - Assicurazione contro i rischi.....	49
Art. 60 - Iniziative di aggiornamento.....	49

## CAPO IX

### DOVERI DEI CONSIGLIERI - SEGRETO - ASTENSIONE

Art. 61 - Obbligo del segreto e di astensione.....	51
Art. 62 - Altri doveri dei Consiglieri Provinciali: A) Obbligo di intervenire alle riunioni del Consiglio.....	51
Art. 63 - Altri doveri dei Consiglieri Provinciali: B) Pubblicità della situazione patrimoniale.....	51
Art. 64 - Altri doveri dei Consiglieri Provinciali: C) Pubblicità delle spese elettorali.....	52

## TITOLO II

### CONSIGLIO PROVINCIALE - FUNZIONAMENTO

#### CAPO I

##### SESSIONI

Art. 65 - Sessioni ordinarie.....	53
Art. 66 - Sessioni straordinarie.....	53

#### CAPO II

##### SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE

Art. 67 - Convocazione adunanze.....	54
Art. 68 - Avvisi di convocazione.....	55
Art. 69 - Contenuto dell'avviso di convocazione.....	56
Art. 70 - Seduta di seconda convocazione.....	56
Art. 71 - Avvisi per le sedute di aggiornamento.....	57
Art. 72 - Compilazione dell'ordine del giorno.....	57

Art. 73 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno.....	58
Art. 74 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno. ....	58
Art. 75 - Avvisi al pubblico.....	59
Art. 76 - RegISTRAZIONI audiovisive.....	59

### CAPO III

#### SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE: DELLE ADUNANZE

Art. 77 - Adunanza ed apertura del Consiglio Provinciale.....	60
Art. 78 - Validità delle sedute. ....	60
Art. 79 - Verifica del numero legale.....	60
Art. 80 - Apertura e svolgimento della seduta.....	61
Art. 81 - Presidenza delle sedute.....	63
Art. 82 - Seduta del Consiglio. ....	63
Art. 83 - Pubblicità e segretezza delle sedute.....	64
Art. 84 - Nomina scrutatori. ....	64
Art. 85 - Verifica del numero legale nel corso della seduta. ....	64
Art. 86 - Comunicazioni del Presidente. ....	65
Art. 87 - Argomenti ammessi alla trattazione.....	65
Art. 88 - Ordine di trattazione degli argomenti. ....	65

### CAPO IV

#### SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE: DELLA DISCUSSIONE

Art. 89 - Ordine della discussione e questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva. ....	67
Art. 90 - Apertura della discussione.....	67
Art. 91 - Intervento dei Consiglieri. ....	68
Art. 92 - Fatto personale.....	69
Art. 93 - Mozione d'ordine. ....	70
Art. 94 - Argomenti discussi in Commissione consiliare. ....	70
Art. 95 - Ordini del Giorno.....	70
Art. 96 - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione.....	71
Art. 97 - Discussione e votazione di emendamenti o ordini del giorno. ....	72
Art. 98 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.....	72
Art. 99 - Pareri obbligatori. ....	73
Art. 100 - Chiusura della discussione.....	73
Art. 101 - Chiusura della seduta - mancato esaurimento dell'ordine del giorno. ....	74

### CAPO V

#### SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE: DELLE VOTAZIONI

Art. 102 - Dichiarazione di voto.....	75
Art. 103 - Sistemi e procedure di votazione.....	75
Art. 104 - Votazione palese.....	75
Art. 105 - Votazione segreta.....	76
Art. 106 - Ordine della votazione.....	77
Art. 107 - Votazione per singole parti.....	78
Art. 108 - Interventi nel corso della votazione.....	78
Art. 109 - Astensione obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione. ....	78
Art. 110 - Approvazione delle proposte.....	79
Art. 111 - Votazione infruttuosa per parità di voti.....	79
Art. 112 - Annullamento e rinnovazione della votazione.....	80
Art. 113 - Indirizzi per le nomine.....	80
Art. 114 - Scrutinio.....	81
Art. 115 - Proclamazione dell'esito della votazione.....	81
Art. 116 - Computo della maggioranza.....	82

### CAPO VI

#### SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE:

##### DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 117 - Attribuzioni del Presidente.....	83
Art. 118 - Disciplina dei Consiglieri.....	83
Art. 119 - Tumulto in aula.....	84

Art. 120 - Disciplina del pubblico.....	84
Art. 121 - Disciplina del pubblico - stampa.....	85
Art. 122 - Servizio di polizia durante la seduta.....	85
Art. 123 - Partecipazione degli Assessori alle sedute consiliari.....	85

### CAPO VII

#### PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 124 - Partecipazione del Segretario Generale.....	86
Art. 125 - Compiti del Segretario Generale.....	86
Art. 126 - Partecipazione dei dirigenti di settore e/o servizio.....	86
Art. 127 - Partecipazione dei revisori dei conti.....	87

### CAPO VIII

#### VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO

Art. 128 - Redazione del processo verbale delle sedute.....	88
Art. 129 - Contenuto del verbale.....	88
Art. 130 - Verbalizzazione delle adunanze: ulteriori disposizioni.....	89
Art. 131 - RegISTRAZIONI delle sedute.....	90
Art. 132 - Firma dei verbali.....	90
Art. 133 - Approvazione e rettifiche dei verbali.....	90
Art. 134 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.....	91

### CAPO IX

#### DELIBERAZIONI CONSILIARI: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 135 - Competenza del Consiglio.....	92
Art. 136 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza.....	92
Art. 137 - Adozione delle deliberazioni.....	92
Art. 138 - Pubblicazione delle deliberazioni.....	94
Art. 139 - Invalidità e nullità delle deliberazioni.....	94
Art. 140 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni.....	94

### CAPO X

#### PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

Art. 141 - Mozione di sfiducia.....	96
Art. 142 - Adozione dei regolamenti.....	96
Art. 143 - Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto.....	97

### CAPO XI

#### CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUI SUOI COMPONENTI

Art. 144 - Scioglimento del Consiglio.....	98
Art. 145 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri.....	98
Art. 146 - Sospensione e decadenza dei Consiglieri.....	99
Art. 147 - Rimozione dei Consiglieri.....	99

### CAPO XII

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 148 - Referendum consultivo.....	101
Art. 149 - Petizione, proposte e consultazione dei cittadini.....	102

## TITOLO III ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 150 - Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica.....	103
Art. 151 - Linea di indirizzo e di controllo.....	104

## **CAPO II**

### **GESTIONE DEI SERVIZI**

Art. 152 - Assunzione diretta dei pubblici servizi.....	105
Art. 153 - Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione. ....	105
Art. 154 - Riscatto dei servizi affidati in concessione.....	106
Art. 155 - La Gestione di pubblici servizi mediante "istituzione".....	106
Art. 156 - Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni.....	106
Art. 157 - Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni.....	107
Art. 158 - Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio. ....	107

## **CAPO III**

### **FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 159 - Convenzioni.....	109
Art. 160 - Consorzi.....	109
Art. 161 - Ratifica di accordi di programma. ....	109

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 162 - Interpretazione del regolamento. ....	110
Art. 163 - Pubblicità del regolamento. ....	110
Art. 164 - Diffusione del presente regolamento. ....	110
Art. 165 - Entrata in vigore. ....	111

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**  
**PROVINCIALE**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina **l'organizzazione** ed il funzionamento del Consiglio Provinciale, **delle Commissioni Consiliari Permanenti, delle Commissioni Speciali e della Conferenza dei Capigruppo**, in applicazione delle **Leggi vigenti e dello** Statuto in relazione al disposto dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. Su tutte le questioni che si presentino nelle sedute consiliari e che non siano disciplinate da disposizioni del seguente regolamento decide il Presidente del Consiglio, **assistito dal Segretario Generale**, sentiti i Capigruppo, oppure la Commissione permanente del Regolamento del Consiglio.

**Art. 2 - Applicazione ed integrazione del regolamento.**

1. Le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio Provinciale sono applicabili, per quanto concerne lo svolgimento dei lavori, anche per gli altri organi collegiali della Provincia, per quanto non stabilito diversamente.
2. **Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.**

**Art. 3 - Sede e luogo delle adunanze.**

1. **Il Consiglio Provinciale, di regola, si riunisce nell'apposita sala di riunione dello stesso in Crotone.**
2. **Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza**

**maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.**

- 3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio della Provincia.**

**Art. 4 - Bandiera e Gonfalone.**

- 1. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale, quella dell'Unione Europea, così come prescrive l'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, e quella della Provincia di Crotone.**

## **CAPO II**

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

#### **Art. 5 – Composizione, durata ed entrata in carica.**

1. Il Consiglio Provinciale di Crotone è composto dal Presidente della Provincia e da n. 24 (ventiquattro) Consiglieri, eletti a suffragio universale secondo le vigenti disposizioni di legge, che concorrono alla formazione dei “quorum” strutturali e funzionali.
2. **Il Consiglio Provinciale dura in carica per un periodo di 5 (cinque) anni, e sino all’insediamento del nuovo Consiglio. Dopo la pubblicazione di indizione dei comizi può adottare solo atti urgenti ed improrogabili. Detti atti debbono contenere espressamente l’indicazione dei motivi di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione.**
3. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida. I Consiglieri subentranti, se presenti in aula, sono ammessi a partecipare ai lavori del Consiglio.

#### **Art. 6 - Funzioni rappresentative.**

1. Il Presidente della Giunta Provinciale e i Consiglieri Provinciali (art. 37 comma 3 D. Lgs. 267/2000) rappresentano l’intera Provincia, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, esercitano l’attività politico-amministrativa connessa all’espletamento del mandato, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie, nel rispetto delle procedure e con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Ciascun Consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro gli argomenti discussi ed approvati dal Consiglio.
3. I Consiglieri Provinciali hanno il diritto-dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall’Amministrazione Provinciale, nonché a quelle cui la stessa aderisce.

**Art. 7 – Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio.**

1. Al Consiglio Provinciale, per l'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento delle sue attività, è assicurata l'autonomia funzionale ed organizzativa ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 267/00. L'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono disciplinate dal successivo art. 18 del presente regolamento.

**CAPO III**  
**OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI -**  
**INSEDIAMENTO**

**Art. 8 – Convocazione del Consiglio dopo l’elezione e convalida degli eletti.**

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata dal Presidente della Provincia che la presiede, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II del Titolo III del D. Lgs. 267/2000 e dichiarare l’ineleggibilità o l’incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’art. 69 del medesimo D. Lgs. 267/2000.
3. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare, sia che trattasi della loro convalida, sia che abbia per oggetto una eventuale opposizione alle operazioni elettorali.
4. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’art. 60 del D. Lgs. 267/2000. La cessazione delle funzioni è disciplinata dal 4° comma dell’art. 58 e dal 6° comma dell’innanzi citato art. 60.
5. Se nella prima riunione non si esaurisce l’esame della condizione degli eletti, o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l’esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
6. Il Consiglio provvede, ai sensi di legge, alle sostituzioni dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.
7. Nella stessa seduta di cui al comma 1°, il Consiglio prende atto delle rinunce dei candidati proclamati eletti dall’organo competente ai sensi di legge, e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori adempimenti del Consiglio.

8. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 267/2000. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa la carica di Consigliere all'atto di accettazione della nomina, ed al suo posto, subentra il primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza del consigliere cessato dalla carica.

#### **Art. 9 – Elezione del Presidente del Consiglio.**

1. **Nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge il Presidente dell'Assemblea con voto segreto, in prima e seconda votazione, ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Si computa a tal fine anche il Presidente della Provincia.**
2. Se nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, sempre nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che ha riportato più voti e in caso di parità il più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Provinciale, ed è rieleggibile.
4. Al fine di assicurare la continuità dei servizi amministrativi, il Presidente, rimane in carica anche dopo la scadenza del mandato amministrativo e fino alla nomina del nuovo Presidente.
5. **La deliberazione con cui viene eletto il Presidente del Consiglio è dichiarata immediatamente esecutiva e il Consigliere eletto assume da subito la Presidenza dell'Assemblea.**

#### **Art. 10 – Elezione dei Vice Presidenti.**

1. **Dopo avere effettuato l'elezione del Presidente del Consiglio, l'Assemblea procede all'elezione dei due Vice Presidenti con votazione unica ai sensi dell'art. 41.3 comma 1 dello Statuto. L'elezione a scrutinio segreto e a voto limitato ad un solo nominativo deve garantire che uno dei due Vice Presidenti sia espressione della minoranza. Il Presidente del Consiglio nomina fra i due Vice Presidenti un Vice Presidente Vicario.**

**Art. 11 – Giuramento e comunicazioni del Presidente della Provincia.**

1. **Conclusi gli adempimenti di cui ai precedenti commi il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale pronunciando le parole : “giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”.**
2. **Prestato il giuramento il Presidente della Provincia:**
  - a) comunica al Consiglio i nomi dei componenti della Giunta e del Vice Presidente, e le rispettive deleghe;
  - b) illustra al Consiglio il documento politico programmatico contenente la proposta degli indirizzi generali di Governo.

La discussione e il voto sul documento politico programmatico avviene entro 60 giorni dalla seduta consiliare d'insediamento.

3. **Un esemplare del processo verbale delle operazioni di insediamento del Consiglio è trasmesso al Prefetto entro 5 giorni dalla sua data, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del T.U. 16 Maggio 1960 n. 570.**

## **CAPO IV**

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 12 – Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio.**

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio nei rapporti con gli altri organi istituzionali della Provincia, **esercita le sue attribuzioni con imparzialità ed equità, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.**
2. **Promuove, altresì, le iniziative più idonee a rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio Provinciale con la popolazione amministrata e con gli organismi di partecipazione.**
3. Spettano al Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi, a chi lo sostituisce:
  - a) la tutela delle prerogative dei Consiglieri e la garanzia dell'esercizio delle loro funzioni. **In particolare trasmette al Segretario Generale le richieste presentate dai Consiglieri ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e) dello Statuto per ottenere informazioni, copie di atti e di documenti utili all'espletamento del loro mandato. Copia di tale richiesta è inviata contestualmente al Presidente della Provincia. A questa richiesta non può essere opposto il segreto d'ufficio. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla Legge;**
  - b) la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
  - c) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo;
  - d) **l'esercizio dei poteri disciplinari riconosciutigli dal presente Regolamento per il buon ordine delle sedute;**
  - e) **la trasmissione alle Commissioni Consiliari dei progetti di Regolamento e le proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio e il coordinamento dell'attività delle Commissioni stesse;**
  - f) **il ricevimento di tutte le comunicazioni, le lettere ed i messaggi diretti al Consiglio Provinciale;**

- g) **la vigilanza sul rispetto del diritto di accesso per quanto riguarda gli atti di competenza del Consiglio;**
  - h) **per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio si avvale di un ufficio di segreteria la cui composizione stabilita d'intesa tra il Presidente l'Assemblea e il Presidente della Provincia;**
  - i) **autorizza le missioni dei Consiglieri per l'esercizio del loro mandato;**
  - l) **amministra i fondi annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Consiglio per le competenze spettanti al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri e per ogni altro onere relativo alla carica degli stessi, nonché per le spese relative al funzionamento del Consiglio;**
  - m) **assicura ai gruppi consiliari gli strumenti ed i mezzi necessari per il loro funzionamento;**
  - n) **l'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.**
6. Il Presidente del Consiglio provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
7. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
8. Le risorse di cui al successivo articolo 18 del presente regolamento sono attribuite anche per il funzionamento della Presidenza del Consiglio. La Giunta, sentita la Conferenza dei Capigruppo, determina annualmente il fondo di dotazione della Presidenza del Consiglio.

**Art. 13 – Costituzione, funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Durata e revoca del mandato.**

1. **Nella riunione successiva alla prima seduta del Consiglio viene deliberata la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 41.5, comma 3, dello Statuto.**
2. **L'Ufficio Speciale di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente del Consiglio, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale o Funzionario delegato.**
3. La struttura organizzativa assegnata al Consiglio Provinciale, ai sensi e per le finalità fissate dallo Statuto, svolge funzioni di:
  - a) Supporto alla Presidenza del Consiglio, ai Gruppi Consiliari e alle Commissioni Consiliari per la formazione di ogni atto istruttorio e deliberativo aventi per oggetto materie di iniziativa consiliare;
  - b) Supporto alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Ufficio di Presidenza, dalle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari;
  - c) Supporto alla gestione delle risorse umane attribuite ai Gruppi, alle Commissioni Consiliari e all'Ufficio di Presidenza.
4. Per la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, spetta ai due Vice Presidenti un'indennità di presenza e quant'altro in ordine ai permessi da lavoro, analogamente a quanto stabilito per le Commissioni Consiliari Permanenti, nelle misure previste dalla legge.
5. **L'Ufficio Speciale di Presidenza del Consiglio, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge e dallo Statuto, è costituito con delibera di Giunta, sentito il Presidente del Consiglio, in ordine alla determinazione dell'organico ed è composto da quattro dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 267/00.**
6. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio Provinciale.
7. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta dalla metà dei componenti del Consiglio solo per gravi e comprovati motivi. La proposta messa in discussione non prima di venti giorni e non oltre la quarta seduta del Consiglio successiva alla sua presentazione, deve essere

approvata con votazione a scrutinio segreto per chiamata e a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per il Presidente del Consiglio; con la stessa modalità, ma a maggioranza dei voti per i Vice Presidenti.

**CAPO VI**  
**GRUPPI CONSILIARI**  
**COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA**

**Art. 14 - Costituzione dei gruppi consiliari.**

1. Entro cinque giorni dalla deliberazione di convalida, i Consiglieri dichiarano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo al quale intendono aderire.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
4. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
5. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo - eletto.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, per la minoranza il candidato Presidente non eletto.
8. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.
9. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 4; ove invece da uno stesso gruppo si distaccano due Consiglieri questi possono costituire un gruppo autonomo.
10. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. **Ove questo non avvenga si considera capogruppo il Consigliere, appartenente al gruppo, più**

**anziano di età.** Della costituzione del gruppo misto o del gruppo autonomo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Provinciale.

**Art. 15 - Funzioni dei Capigruppo.**

1. I Capigruppo esercitano le funzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco a cura della Segreteria Generale, ai Capigruppo consiliari presso le rispettive segreterie.
3. I testi relativi alle suddette deliberazioni restano a disposizione presso la Segreteria Generale, oppure possono essere visionate e riprodotte direttamente utilizzando i programmi informatici, quando questi saranno operativi.

**Art. 16 - Sede dei gruppi.**

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati idonei locali arredati. Può altresì, con provvedimento del Presidente della Provincia ed in rapporto alla consistenza numerica dei gruppi, essere assegnato agli stessi, a tempo pieno o parziale, personale dell'ente per coadiuvarli ed assisterli nell'espletamento delle loro mansioni consiliari.
2. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma.

**Art. 17 - Conferenze dei Capigruppo.**

1. I Capigruppo consiliari compongono, unitamente al Presidente del Consiglio, che la presiede, la Conferenza dei Capigruppo, per il buon funzionamento del Consiglio e per l'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento. Alla conferenza partecipa il Presidente della Provincia od un Assessore da esso delegato. I Capigruppo, in caso di assenza od impedimento, possono essere rappresentati alla Conferenza da un Consigliere del gruppo. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo possono essere invitati a partecipare anche gli Assessori e i Presidenti di Commissioni consiliari, senza diritto al gettone di presenza, per la trattazione di argomenti di interesse comune o specifico.

2. La Conferenza, fatte salve le consultazioni che possono essere svolte nel corso delle sedute consiliari, si riunisce, di norma, con cadenza almeno mensile e la relativa convocazione viene recapitata a ciascun membro presso la segreteria del gruppo di appartenenza, almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno; nei casi di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima. La convocazione della Conferenza può essere effettuata tramite fax o strumentazioni telematiche all'indirizzo dei richiedenti.
3. La Conferenza dei Capigruppo viene convocata con le modalità stabilite per le riunioni di Consiglio.
4. La Conferenza dei Capigruppo coincide con la Commissione Statuto e Regolamenti.
5. Le determinazioni, se approvate all'unanimità dei presenti della Conferenza dei Capigruppo, sono definitive. Nel caso in cui la Conferenza dei Capigruppo non raggiunga un accordo unanime, le determinazioni sono adottate dal Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa. Tali determinazioni vengono comunicate al Consiglio e, se non vengono avanzate proposte di modifica, divengono definitive; in caso contrario, il Consiglio vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
6. Il Segretario Generale, o il Vice Segretario Generale, partecipa ai lavori con funzioni consultive.
7. Un funzionario della Segreteria Generale è incaricato della redazione di un verbale informale in cui vengono riportate le decisioni adottate in ciascuna riunione e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei componenti. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della Conferenza e dal segretario incaricato.
8. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche, salva diversa decisione della Conferenza stessa in relazione a particolari circostanze.
9. Alla Conferenza dei Capigruppo compete assumere determinazioni in ordine a:
  - a) questioni attinenti all'organizzazione dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute di Consiglio;
  - b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del presente Regolamento, nonché quelle riguardanti l'attuazione delle norme statutarie;

- c) comunicazioni da rivolgere al Consiglio ed alle istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
  - d) questioni attinenti il funzionamento delle Commissioni consiliari in ordine anche ai rapporti tra di esse intercorrenti;
  - e) promozione delle attività di informazione e di consultazione del Consiglio;
  - f) formulazione di proposte di indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio;
  - g) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dallo Statuto e dal presente Regolamento.
10. I Consiglieri Provinciali (lavoratori dipendenti), facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della Conferenza, per la loro effettiva durata.
11. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.

**Art. 18 - Risorse del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari.**

1. Il Presidente della Provincia dispone l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio e ad ogni Gruppo consiliare dei locali necessari per lo svolgimento delle proprie attività, del servizio di segreteria e delle attrezzature varie (fax, personal computer corredati di stampanti, ecc.). Presso l'ufficio della Presidenza del Consiglio sono installati apparecchi telefonici, con servizio telefax, abilitati all'esterno e riservati anche ai Gruppi consiliari.
2. Il servizio di segreteria della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari deve essere organizzato mediante assegnazione di personale dipendente o comandato, individuato dal Presidente del Consiglio e dai rispettivi Capigruppo, con profilo professionale non inferiore alla VI qualifica funzionale. Le prestazioni del personale di segreteria dovranno essere svolte, di norma, nei limiti dell'orario di servizio, garantendo la necessaria flessibilità.
3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone la programmazione delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio ed alle sue articolazioni in Gruppi e Commissioni consiliari, nell'ambito del budget stabilito dalla Giunta determinando il fondo di dotazione della Presidenza del Consiglio e

- delle Commissioni consiliari permanenti, e relativamente ai Gruppi consiliari un fondo di dotazione per le spese di ordinaria amministrazione.
4. Gli impegni di spesa e gli atti di gestione finanziaria per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate sono assunti dal Dirigente degli Affari Generali (ivi compresi quelli per gli organi istituzionali).
  5. Nell'ambito dei fondi assegnati, la Presidenza del Consiglio, le Commissioni ed i Gruppi consiliari possono richiedere le assegnazioni ed i servizi attinenti alla propria attività, ivi comprese le iniziative di formazione ed aggiornamento dei Consiglieri. Il fondo di dotazione può essere impiegato per spese di modica entità per sopperire ad eventuali carenze nella strumentazione fornita d'ufficio dall'Ente. Detta strumentazione resta, comunque, di proprietà dell'Ente.
  6. La Presidenza del Consiglio, le Commissioni ed i Gruppi consiliari, per lo svolgimento delle loro attività, potranno anche usufruire dei servizi del Centro documentazione giuridica, del Servizio Informazioni e Relazioni Pubbliche e dei servizi del Centro stampa per la riproduzione di relazioni, interventi e risoluzioni, destinate anche alla diffusione nella società civile.
  7. Alla erogazione dei servizi di cui al comma 6° ed alle altre spese occorrenti al funzionamento dei Gruppi provvedono, dietro formale richiesta, i responsabili degli uffici e dei servizi interessati.
  8. **Ai gruppi consiliari costituiti secondo le norme dello Statuto viene assicurata la disponibilità dei mezzi, di personale e di locali necessari all'assolvimento delle loro funzioni. Lo stanziamento attribuibile a ciascun gruppo è un importo di € 180,00 mensile in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.**
  9. **Le spese che ciascun Gruppo consiliare può effettuare con il budget annuo previsto dal presente articolo sono effettuate, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento, in piena autonomia e con il limite della tipologia delle spese previste dal comma seguente e nei limiti del budget assegnato. La richiesta di utilizzazione del budget viene, di volta in volta, disposta per iscritto, mediante la sottoscrizione di apposito modulo, contenente l'oggetto e l'importo della spesa da parte del Presidente del Gruppo. Alle fasi della spesa provvede il dirigente degli Affari Generali.**

10. Le spese per i servizi imputabili ai fondi annui di dotazione sono indicativamente le seguenti:
- a) spese telefoniche e di fax extraregionali e di corrispondenza;
  - b) spese di aggiornamento, studio, documentazione e consulenza, acquisti di pubblicazioni, di riviste e di libri, che rivestono interesse connesso all'espletamento delle funzioni svolte e/o del mandato;
  - c) concorso nelle spese di pubblicazione che interessano temi particolari della vita sociale, economica e culturale della Comunità provinciale;
  - d) concorso nelle spese per manifestazioni organizzate o promosse e quelle di partecipazione, purché connesse ai rispettivi ruoli istituzionali;
  - e) affitto sale convegni, riunioni, incontri di gruppo, sempre che siano connessi a finalità dell'Ente, qualora non siano disponibili sale destinate allo scopo nella residenza provinciale;
  - f) spese varie di funzionamento in rapporto alle specifiche competenze dei singoli componenti per il necessario svolgimento, presso gli uffici provinciali nonché fuori sede, di attività connesse al proprio ruolo istituzionale.
11. Il Presidente del Consiglio può designare l'agente contabile incaricato di provvedere, attraverso la dotazione dei fondi e la gestione di cassa dei medesimi, alle spese di cui al comma 6°. L'agente contabile incaricato, su richiesta formale, provvede alla prenotazione dei servizi di cui al comma 6 ed al pagamento delle relative fatture, nel rispetto delle norme e dei principi della contabilità pubblica e secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento dei contratti. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Capigruppo, in caso d'urgenza, potranno chiedere anticipazioni e rimborsi di spesa da parte dell'agente contabile da imputare ai propri fondi, con obbligo di rendicontazione ed eventuale conguaglio entro e non oltre i 15 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.
12. L'agente contabile ovvero, in caso di mancata designazione, il cassiere provinciale incaricato predisporrà ogni tre mesi rendiconto analitico delle spese sostenute per i servizi erogati. I rendiconti, vistati per conferma, sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di trenta giorni consecutivi.

**Art. 19 - Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Il Consiglio Provinciale, all'inizio del suo mandato, costituisce nel proprio seno, a mente del 6° comma dell'art. 38 del D. Lgs. 267/2000, le Commissioni consiliari permanenti secondo quanto previsto dallo Statuto, determinandone il numero, le materie di competenza e la partecipazione numerica di ciascun Gruppo consiliare, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un Consigliere per Gruppo.
2. I Capigruppo designano per iscritto i propri rappresentanti nelle varie Commissioni ai fini della nomina da parte del Consiglio e stabiliscono la distribuzione dei voti da assegnare a ciascun Consigliere. Il Presidente della Provincia partecipa alle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto. Il Presidente della Provincia può delegare il Vice Presidente od un Assessore a partecipare, in sua vece, ai lavori delle predette Commissioni, senza diritto di voto.
3. Ogni Gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i propri Consiglieri eletti in Consiglio. Il Presidente del Consiglio, può partecipare alle Commissioni consiliari esprimendo la propria opinione sugli argomenti in discussione, senza diritto di voto.
4. Sempre su designazione dei Capigruppo consiliari, il Consiglio provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie.
5. Il Consiglio provvede, inoltre, su designazione dei Capigruppo, alla nomina per ogni Commissione di uno o più Consiglieri che possono sostituire quelli assenti dello stesso Gruppo.
6. Il Consiglio Provinciale potrà istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
  - a) consultive permanenti;
  - b) consultive straordinarie di studio;
  - c) di inchiesta, di controllo e di garanzia.
7. Il presente Regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
8. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 7.
9. La Presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituita, è attribuita alle opposizioni.

**Art. 20 - Commissione permanente del Regolamento del Consiglio.**

1. Il Consiglio Provinciale, dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, nomina la Commissione permanente del Regolamento del Consiglio.
2. Spetta a detta commissione:
  - studiare e proporre al Consiglio modificazioni ed aggiunte al Regolamento;
  - proporre le soluzioni ai quesiti che si presentino circa la interpretazione e l'applicazione del Regolamento;
  - esaminare preventivamente tutte le proposte di modifica o integrazione del Regolamento, coordinandole in uno schema per articoli che sottopone, con il proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La Commissione è composta dai Consiglieri designati dai gruppi consiliari in loro rappresentanza in ragione di uno per ogni gruppo.
4. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio.
5. Ai lavori della Commissione si applicano le norme del presente Regolamento relative alle Commissioni consiliari permanenti.

**Art. 21 - Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Il Consiglio Provinciale, come previsto dal comma 1 del precedente art. 22, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, nel proprio seno, Commissioni Permanenti.

**Art. 22 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio Provinciale.
2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni hanno il compito di:

- a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazioni e questioni loro deferite dal Consiglio Provinciale, dal Presidente del Consiglio e dai componenti la Giunta Provinciale;
  - b) esprimere pareri e formulare proposte di indirizzo generale, di propria iniziativa, su materie e argomenti che ritengano di particolare interesse, segnalandoli al Presidente della Provincia che ne disporrà l'ulteriore seguito secondo le competenze degli organi;
  - c) esprimere, su richiesta del Presidente della Provincia e dei componenti la Giunta Provinciale, pareri consultivi preliminari di natura non vincolante.
3. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della segreteria della Provincia, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere e provvedano alla immediata restituzione degli atti allo stesso ufficio.
  4. Le Commissioni esprimono i propri pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente e comunque non superiore a quindici giorni. In presenza di particolari motivi d'urgenza, rappresentati dalla Giunta Provinciale, il termine non deve superare i sette giorni.

**Art. 23 - Composizione e competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. In ottemperanza ai disposti dei precedenti articoli 22, 24 e 25, per la durata del Consiglio in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Commissioni permanenti sono così costituite:
  - 1<sup>a</sup> COMMISSIONE, composta in numero tale da garantire la presenza di ogni gruppo, ha competenza nei seguenti settori: Attività istituzionali, finanze, bilancio, programmazione economica e patrimonio, fondi comunitari, nazionali e regionali, affari generali e legali, contratti, informazioni, elaborazione dati personale;
  - 2<sup>a</sup> COMMISSIONE, composta così come la 1<sup>a</sup>, ha competenza nei seguenti settori: Programmazione territoriale ed urbanistica, parchi ed ambiente, smaltimento rifiuti e controllo emissione inquinante, acque, protezione civile, trasporti, edilizia scolastica e lavori pubblici;

- 3<sup>a</sup> COMMISSIONE, composta come così la 1<sup>a</sup>, ha competenza nei seguenti settori: Pubblica istruzione, beni e attività culturali, iniziative per la pace, formazione professionale, assistenza e servizi sociali;
  - 4<sup>a</sup> COMMISSIONE, composta come la 1<sup>a</sup>, ha competenza nei seguenti settori: Agricoltura, agriturismo, turismo, termalismo, sport, caccia e pesca, attività economiche e produttive, lavoro e progetto giovani;
  - **COMMISSIONE SPECIALE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**, è composta in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza ed all'opposizione in rapporto ai Consiglieri dai quali esse sono costituite e la presenza possibilmente dei due sessi. Il Presidente della Commissione è eletto dal Consiglio Provinciale su espressa indicazione da parte dei Consiglieri dei gruppi di minoranza. Nel caso di più candidati proposti è eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età. La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi provinciali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti, Responsabili e dell'altro personale addetto agli uffici e ai servizi. La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata.
2. I gruppi composti da più consiglieri possono avere nelle singole commissioni più rappresentanti; la entità dei presenti nelle predette sarà sempre pari alla somma dei consiglieri eletti sotto il simbolo del gruppo.
  3. Le Commissioni possono istituire, nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro o, con autorizzazione del Consiglio, proprie sottocommissioni per l'esame di particolari argomenti.
  4. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non attribuite espressamente alla competenza delle Commissioni, il Presidente del Consiglio Provinciale ne incarica dell'esame la Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
  5. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio Provinciale, sentiti i

Presidenti delle Commissioni, ne deferisce l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

6. Il Presidente del Consiglio Provinciale non è membro delle Commissioni Consiliari Permanenti disciplinate dal presente articolo.

**Art. 24 - Funzioni consultive delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di competenza, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazioni consiliari, fatta eccezione:
  - a) per le proposte di delibere di nomina di membri del Consiglio, per quelle relative alle convalide, alle surroghe, alle nomine, alle designazioni, alle sostituzioni, alle prese d'atto di dimissioni e revoche;
  - b) per gli atti specifici individuati all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo;
  - c) per gli atti consequenziali corrispondenti a precedenti pareri se disposto unanimemente dalle Commissioni.
2. Per le proposte deliberative di particolare complessità, il Presidente della Provincia ovvero l'Assessore competente può farne precedere la presentazione da una relazione preliminare che prospetti le varie soluzioni tecnicamente e giuridicamente possibili. La decisione preliminare della Commissione può escludere la necessità di acquisire il parere sulla corrispondente proposta di deliberazione. Le Commissioni possono limitare le proprie attività a quelle di carattere preparatorio, di studio, di approfondimento, esprimendo, se del caso, le posizioni dei singoli componenti.
3. Le proposte di delibere per le quali occorra che venga acquisito il parere della competente Commissione, sono a questa assegnate dal Presidente della Provincia ovvero dagli Assessori delegati.
4. Ai fini della espressione del parere, sulle proposte di delibere viene svolta una relazione da parte del Presidente della Commissione ovvero da parte dei soggetti proponenti cui seguono gli eventuali interventi dei componenti e quindi la votazione.
5. Il parere da parte delle Commissioni consiliari sulle proposte di delibere dovrà essere espresso entro il termine di 8 giorni dalla notifica degli avvisi di convocazione di cui

al successivo art. 32 del presente regolamento. Su motivata richiesta della Commissione il previsto termine può essere prorogato dal Presidente della Provincia per un periodo utile ai fini dell'espressione del parere.

6. Entro i termini di cui al precedente comma può essere chiesto, ove necessario, il parere di un'altra Commissione, per i soli aspetti di competenza; ai fini della espressione del richiesto parere le Commissioni interessate possono anche effettuare sedute congiunte.
7. Decorso senza esito l'assegnato e prorogato termine, si ritiene che la Commissione consultata non intenda esprimersi, con conseguente discussione della proposta in Consiglio senza il previsto parere.
8. Ai fini della redazione di proposte deliberative relative alla propria competenza amministrativa, la Giunta può avvalersi del contributo consultivo delle Commissioni consiliari.
9. I pareri, le decisioni preliminari, le risultanze delle attività di carattere preparatorio delle Commissioni, sintetizzate in apposita scheda firmata da chi presiede la Commissione, devono essere riportate nelle proposte di deliberazioni cui si riferiscono.

**Art. 25 - Funzioni propositive delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.
2. Ai fini della presentazione di proposte di delibere, la relativa decisione dovrà essere comunicata al Segretario Generale che incaricherà il Dirigente dell'unità organizzativa competente di curare la redazione dello schema di proposta deliberativa che dovrà essere trasmesso, di norma entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, alla Commissione interessata per la verifica e il conseguente invio al Presidente della Provincia per l'esame e le eventuali valutazioni della Giunta e al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio provvederà ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione.

**Art. 26 - Funzioni di redazione di atti da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Le Commissioni possono essere incaricate della redazione di atti da sottoporre al Consiglio. La redazione degli atti medesimi sarà predisposta secondo gli indirizzi, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio. Per la redazione di eventuali proposte deliberative si applica il comma 2 dell'art. 25 di cui innanzi.

**Art. 27 - Nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Il Consiglio Provinciale, subito dopo la convalida dei Consiglieri eletti e l'approvazione della proposta sugli indirizzi generali di governo, procede alla nomina delle Commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri Provinciali, i quali in Commissione rappresentano i voti di cui dispone in Consiglio il gruppo di appartenenza.
3. Il Presidente della Provincia ed i componenti la Giunta Provinciale intervengono alle sedute delle Commissioni per relazionare su specifiche materie.
4. Tutti i Consiglieri non appartenenti alle Commissioni possono partecipare alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle discussioni e alle votazioni, e senza diritto a gettone di presenza. Al fine di garantire un effettivo coordinamento dei rispettivi gruppi consiliari, i Capigruppo, ove non siano membri effettivi, partecipano alle Commissioni senza diritto di voto, ma con tutti gli altri diritti dei membri effettivi.

**Art. 28 - Commissioni Consiliari Permanenti - Sostituzioni.**

1. Ogni gruppo può effettuare sostituzione dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
2. Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della Commissione di appartenenza, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo, previa delega scritta comunicata prima della seduta al Presidente della Commissione che l'allega a verbale.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza o altro impedimento dei componenti in carica.

**Art. 29 - Presidenza e Segreteria delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Le Commissioni Provinciali eleggono, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario delle stesse.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute della Commissione, fissandone l'ordine del giorno e disciplinandone lo svolgimento dei lavori.
3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Alla segreteria delle Commissioni è assegnato un funzionario della Provincia designato dal Segretario Generale, nonché il personale necessario ad assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni stesse.

**Art. 30 - Attività delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Il Consiglio può avvalersi delle Commissioni consiliari permanenti per verificare lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali della Provincia, nonché l'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui a qualsiasi titolo la Provincia partecipa. Le Commissioni riferiscono al Consiglio.
2. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, le Commissioni consiliari possono chiedere l'esibizione dei documenti e degli atti che hanno concorso alla formazione di singoli provvedimenti regolamentari ed amministrativi, nonché l'intervento alle proprie sedute del Presidente della Provincia o degli Assessori.
3. Le Commissioni possono, inoltre, previa comunicazione al Presidente della Provincia:
  - a) richiedere l'intervento alle proprie sedute del Segretario Generale, di Dirigenti o funzionari degli uffici provinciali;

- b) richiedere l'intervento alle proprie sedute degli Amministratori e dei Dirigenti delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui a qualsiasi titolo partecipa la Provincia;
  - c) richiedere, di volta in volta, la partecipazione di tecnici ed esperti, anche estranei all'Amministrazione Provinciale, in qualità di consulenti.
4. Le Commissioni consiliari possono, inoltre, in relazione alle materie di loro competenza, promuovere incontri con la Regione, i Comuni, i Sindacati, le Associazioni di categoria, il Difensore Civico ed altri soggetti esterni al Consiglio Provinciale, per finalità di informazione e di consultazione.
5. Le Commissioni consiliari permanenti possono consentire, su richiesta preventiva e motivata, la partecipazione di cittadini con diritto di intervento alle proprie sedute per la rappresentazione di situazioni e problemi aventi rilevanza per la collettività.

**Art. 31 - Funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Le Commissioni si riuniscono, in via ordinaria, con cadenza periodica in giorni fissi, evitando la contemporaneità delle sedute e la coincidenza con le adunanze del Consiglio. Ciascuna Commissione stabilisce i programmi dei lavori.
2. Qualora sia richiesta l'espressione del parere delle Commissioni, gli avvisi delle convocazioni, corredati della relativa documentazione, devono essere partecipati, di norma mediante "fax", almeno cinque giorni liberi prima della data fissata, presso le segreterie dei rispettivi Gruppi. L'ordine del giorno può, comunque, essere integrato con argomenti urgenti e sopravvenuti, mediante consegna presso le segreterie dei Gruppi almeno 24 ore prima della seduta. La convocazione della Commissione, previa richiesta scritta, può essere effettuata tramite fax o strumentazioni telematiche all'indirizzo dei richiedenti.
3. Spetta agli uffici competenti fornire ai segretari delle Commissioni gli atti e la documentazione di supporto oggetto della discussione. Spetta a questi ultimi provvedere per il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare l'acquisizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

**Art. 32 - Convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. La convocazione delle Commissioni è disposta dai rispettivi Presidenti che ne comunicano il giorno e l'ora a tutti i componenti delle stesse.
2. Il Presidente di una Commissione è tenuto a riunire la stessa in un termine non superiore a cinque giorni, quando lo richiedano il Presidente della Provincia, un'Assessore Provinciale, il Presidente del Consiglio Provinciale o almeno cinque dei componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione provvede il Presidente del Consiglio Provinciale.

**Art. 33 - Apertura delle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Il Presidente, accertata la presenza dei componenti della Commissione, che rappresentano la maggioranza dei voti in Consiglio Provinciale, dichiara aperta e valida la seduta.
2. Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, ed accertata la sussistenza della maggioranza richiesta, la Commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 34 - Sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relative al Consiglio Provinciale.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Le Commissioni sono convocate in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti e valutazioni discrezionali di fatti riguardanti persone, o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali della Provincia.
3. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti che rappresentino un numero di Consiglieri pari o superiore alla metà dei voti rappresentati in Consiglio; le frazioni pari o superiori allo 0,50 sono considerate unità intere; tale quorum occorre anche in caso di sedute congiunte con riferimento a ciascuna Commissione.

4. Le Commissioni deliberano a maggioranza semplice dei votanti.
5. Alle sedute della Commissione partecipano dirigenti e funzionari della Provincia a richiesta dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione o del Presidente della Commissione stessa.
6. La Commissione può invitare soggetti esterni per acquisire elementi conoscitivi sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Il Presidente di ciascuna Commissione, se richiesto, riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori e dà notizia dei pareri espressi.
8. Qualora, trascorsa mezz'ora da quella fissata, non risulti il numero legale, il Presidente della Commissione ne fa dare atto a verbale, nel quale devono essere indicati gli intervenuti, e dichiara deserta la seduta, corrispondendosi l'indennità per i Consiglieri presenti.

**Art. 35 - Verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. I verbali delle sedute delle Commissioni, redatti a cura del Segretario incaricato, devono indicare i punti delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, le eventuali dichiarazioni a verbale, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e sinteticamente, i pareri e le osservazioni espresse. I verbali, approvati dalla Commissione di norma nella prima seduta utile, previo eventuale riscontro e correzione formale degli interventi, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario incaricato e raccolti in appositi registri che vengono depositati presso la Segreteria generale.
2. Delle risoluzioni, proposte e pareri adottati in sede di Commissione consiliare, si annoteranno nel processo verbale le espressioni favorevoli, contrarie o di astensione assunte.
3. Su richiesta preliminare di almeno un terzo dei componenti della Commissione presenti alla seduta, il Presidente può disporre la redazione integrale del verbale.
4. In caso di seduta congiunta di più Commissioni, la Presidenza spetta al Presidente più anziano per età, che provvederà anche per gli adempimenti della segreteria.

**Art. 36 - Richiesta di dati da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti.**

1. Ogni Commissione, in ordine agli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Presidente della Provincia perché sia sentito il parere di altra Commissione.
2. La Commissione, inoltre, può, per l'adempimento dei propri compiti, chiedere al Presidente del Consiglio ed agli Assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti d'ufficio.
3. Tali richieste saranno inoltrate dal Segretario della Commissione alla segreteria della Provincia.

**Art. 37 - Commissioni Speciali: Istituzione, composizione e funzionamento.**

1. Il Consiglio istituisce, quando ritiene che sia necessario e nel rispetto di quanto dispone lo Statuto:
  - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive, attività ispettive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia;
  - b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende dipendenti, delle società a partecipazione provinciale hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. La Commissione d'inchiesta può essere costituita:
  - a) su proposta del Presidente della Provincia;
  - b) a richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma primo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti.
4. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati limiti e procedure.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti della Provincia e ha facoltà di ascoltare il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni, comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
7. Il Presidente della Provincia o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra richiesta del Presidente della Commissione di indagine, anche a seguito di iniziativa da parte dei Consiglieri.

**Art. 38 - Nomine e designazioni di Consiglieri Provinciali e di rappresentanti della Provincia .**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 50, commi 8 e 9 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 45, comma 8, dello Statuto.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m), del D. Lgs. 267/00.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallo Statuto, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

**Art. 38 Bis - Decadenza da nomine ed incarichi**

1. Tutte le nomine e le designazioni di cui al precedente art. 38 decadono qualora il soggetto nominato, designato o comunque incaricato di rappresentare l'Ente abbia riportato una condanna anche non definitiva, ovvero sia stato rinviato a giudizio per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'art 416 bis C.P.
2. Il soggetto nominato, designato o comunque incaricato ai sensi dell'art. 38, deve espressamente accettare la regola etica stabilita nel precedente punto 1 e dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dalla stessa, impegnandosi altresì a comunicare eventuali modificazioni dello stato dichiarato.

## CAPO V

### DIRITTI DEI CONSIGLIERI - DIRITTO DI INFORMAZIONE

#### **Art. 39 - Diritti dei Consiglieri (Diritto di informazione).**

1. I Consiglieri Provinciali in carica hanno diritto, nel rispetto della normativa sulla privacy:
  - a) Di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché delle pubblicazioni periodiche che provengono dagli uffici provinciali;
  - b) Di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
  - c) Di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e dei regolamenti provinciali.
2. I Presidenti, gli Assessori e i Consiglieri Provinciali di pregressi mandati amministrativi hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e di provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni coinvolgenti, responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale.

#### **Art. 40 - Esercizio del diritto di informazione dei Consiglieri.**

1. Il diritto dei Presidenti, Assessori e Consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alla condizione che gli atti, documenti e provvedimenti abbiano stretta attinenza ai compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione; è esercitato, altresì, con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto della privacy, ed in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il dirigente risponde disciplinarmente del mancato adempimento, ovvero di ritardi ingiustificati.

**Art. 41 - Procedura per ottenere in visione atti e documenti.**

1. I Consiglieri, per ottenere atti in visione, devono farne richiesta al Presidente della Provincia, indicando chiaramente i motivi della richiesta.
2. Nei tre giorni successivi alla presentazione della domanda, viene rilasciata l'autorizzazione in calce alla stessa.
3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, viene data comunicazione per iscritto al richiedente, motivando il non accoglimento della richiesta.
4. Il Consigliere la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio Provinciale che decide a maggioranza assoluta dei votanti.
5. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241.

**Art. 42 - Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni.**

1. I Consiglieri che, per l'esercizio del mandato, abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali, in forza dell'articolo 43 del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al Presidente indicando il motivo specifico su cui la richiesta si fonda.
2. Entro 3 giorni dalla presentazione della stessa, viene disposto, con provvedimento steso in calce alla domanda, che gli uffici di segreteria generale rilascino copia degli atti richiesti.
3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, motivando il non accoglimento della richiesta, viene data comunicazione per iscritto al richiedente.
4. Il Consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio Provinciale che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

**Art. 43 - Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni.**

1. I Consiglieri, previa richiesta scritta alla segreteria dell'Ente, possono avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio Provinciale e della Giunta.

2. I Consiglieri possono avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione che costituiscano parte integrante e sostanziale della stessa.
3. Ai Capigruppo vengono inviate, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio della Provincia, l'elenco delle delibere di cui all'artt. 126 e 127 del D. Lgs. 267/2000.
4. Le copie rilasciate, ai sensi del precedente e del presente articolo, non sono assoggettabili all'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria, ovvero sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio della carica di consigliere.

**Art. 44 - Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione provinciale.**

1. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere, tramite il Presidente del Consiglio, tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del mandato consiliare, relative alle aziende speciali e ad enti dipendenti dalla Provincia, nonché delle società e consorzi a partecipazione provinciale.
2. Le richieste devono pervenire in forma scritta al Presidente della Provincia che, tramite la Segreteria Generale della Provincia, provvederà ai successivi adempimenti.
3. Ove sussistono motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il Presidente, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.
4. Il Consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio Provinciale che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

## CAPO VI

### DIRITTI DEI CONSIGLIERI - DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

#### **Art. 45 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri.**

1. I Consiglieri, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di interesse delle comunità locali.
2. Hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze ed ordini del giorno.
3. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, hanno diritto di:
  - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
  - b) proporre la questione pregiudiziale o chiedere la sospensiva;
  - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno;
4. Ogni Consigliere può aderire ad interrogazioni, sottoscrivere mozioni, interpellanze ed ordini del giorno, presentati da altro Consigliere.
5. Ai sensi dell'art. 19 comma 1° della L. n. 81/1993, ogni Consigliere ha, altresì, diritto di presentare diritto di sindacato ispettivo.

#### **Art. 46 - Interrogazioni.**

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Giunta o agli Assessori, o al Presidente del Consiglio, per conoscere :
  - a) se un fatto sia vero;
  - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
  - c) se si intende informare il Consiglio dei fatti e dei documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività della Provincia.
2. Ogni Consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di due interrogazioni.

3. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare e comunque non oltre trenta giorni, salvo che il Presidente della Provincia o l'Assessore competente non ritenga di rispondere immediatamente. Le dichiarazioni del Presidente della Provincia o suo delegato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è concesso, per la replica, un tempo massimo di cinque minuti.
4. Ove l'interrogante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può trasformarla in mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno nella successiva seduta e comunque non oltre i trenta giorni salvo che il Presidente, o suo delegato, non ritenga di rispondere immediatamente.
5. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro trenta giorni dalla presentazione e la comunica in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva del Consiglio. Ove il termine anzidetto non venga rispettato, il Presidente del Consiglio tratterà l'interrogazione mediante iscrizione all'ordine del giorno, nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente Commissione consiliare, avvertendone il Presidente della Giunta.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Presidente del Consiglio, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

**Art. 47 - Interrogazioni urgenti.**

1. All'inizio della seduta consiliare, ciascun Consigliere può presentare per iscritto interrogazioni urgenti a risposta immediata.
2. Il Presidente del Consiglio, valutata l'urgenza delle interrogazioni e sentito il Presidente della Provincia, dispone che la risposta sia fornita nel corso della seduta.
3. Qualora non sia possibile una risposta immediata, il Presidente della Provincia, o l'Assessore competente, ne spiega le ragioni. La risposta all'interrogazione verrà comunque fornita nella seduta successiva.

**Art. 48 - Domande a risposta immediata.**

1. Di norma nei primi minuti della seduta consiliare, vengono discusse eventuali domande dei Consiglieri su fatti recenti e/o sopravvenuti che interessano l'Amministrazione Provinciale.
2. Le domande di attualità sono annunciate al Presidente del Consiglio e illustrate dai Consiglieri interessati. A ciascuna domanda e risposta sono assegnati rispettivamente tre e cinque minuti.
3. Il Presidente della Provincia ovvero gli Assessori competenti per materia rispondono immediatamente alle domande dei Consiglieri. I Consiglieri possono replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. La domanda di attualità, alla quale non sia seguita risposta immediata, può essere trasformata per iscritto dal Consigliere in interrogazione ovvero in interpellanza se il Presidente della Provincia ovvero l'Assessore competente per materia non sono presenti oppure dichiarino di non poter rispondere per mancanza di sufficienti elementi di conoscenza.

**Art. 49 - Interpellanze.**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente della Provincia o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le disposizioni previste per le interrogazioni richiedenti risposta verbale.

**Art. 50 - Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle interpellanze.**

1. Gli istanti dovranno presentare le interrogazioni e le interpellanze in forma scritta al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio e alla Segreteria generale; il testo relativo dovrà essere distribuito ai Consiglieri a cura della Segreteria generale.

2. Gli istanti dovranno precisare se intendono ottenere risposta scritta e se chiedono risposta verbale in seduta di Consiglio o di Commissione permanente, per le sole interrogazioni.
3. La Segreteria generale trasmette al Presidente della Commissione competente le interrogazioni per cui gli istanti chiedono risposta in sede di Commissione.
4. Il Presidente del Consiglio provvede ad iscrivere le interrogazioni e le interpellanze pervenutegli all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, seguendo l'ordine di presentazione.
5. Alle interrogazioni ed alle interpellanze rispondono, di norma, entro trenta giorni dalla data di presentazione il Presidente della Provincia o l'Assessore competente per materia, che, limitatamente alle interrogazioni, possono comunicare, entro due settimane dal ricevimento delle medesime, l'intenzione di non rispondervi ritenendone il contenuto estraneo alle competenze dell'Ente.
6. Se i richiedenti non sono presenti, le istanze vengono rinviate alla seduta successiva; ugualmente si procede qualora la complessità dei fatti o i tempi ristretti impongano un rinvio.
7. Salvo diverse indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, sono consentiti per la illustrazione delle istanze 10 minuti e per le risposte da parte del Presidente della Provincia o dell'Assessore competente per materia, 15 minuti. Il Consigliere, acquisita la risposta, può dichiarare nel tempo massimo di 5 minuti se sia o meno soddisfatto della stessa, indicandone le ragioni.
8. Qualora l'istante abbia chiesto risposta in sede di Commissione consiliare, si applicano le procedure e le modalità previste ai commi precedenti.
9. Nell'ipotesi in cui l'interpellante abbia richiesto risposta scritta, la stessa dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data di presentazione, mediante contestuale iscrizione all'ordine del giorno nella seduta successiva del Consiglio.
10. Qualora le istanze siano firmate da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo al primo firmatario presente.
11. Il Presidente del Consiglio può disporre che più interrogazioni o interpellanze relative al medesimo argomento, o comunque connesse, siano trattate unitariamente.

12. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze non danno luogo a dibattito o ad ulteriori interventi.

**Art. 51 - Mozioni.**

1. La mozione consiste in una proposta diretta a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Provincia in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, mediante deposito in segreteria, e sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio qualora pervenga prima della formulazione dello stesso. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio dà notizia delle mozioni presentate dopo la formulazione dell'ordine del giorno, che saranno portate alla successiva seduta.
3. In ciascuna seduta il tempo destinato alla trattazione delle mozioni non può eccedere i trenta minuti.
4. Per ciascuna mozione sono consentiti cinque minuti per la illustrazione da parte di uno dei proponenti e ugual tempo per la relativa risposta. Il giudizio sulla mozione, a seguito del dibattito, si conclude con un voto, a maggioranza relativa dei votanti, di approvazione o non approvazione del Consiglio.
5. Ogni Consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di una mozione.
6. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
7. La mozione, consistente in una proposta di deliberazione, dovrà essere istruita e corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, nonché se del caso, dell'attestazione di cui all'articolo 151, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo.
8. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la seconda seduta successiva alla presentazione.

**Art. 52 - Svolgimento della discussione sulle mozioni.**

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 46 del presente regolamento.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo quanto disposto successivamente dal presente regolamento.
3. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
4. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze ed interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
5. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

**Art. 53 - Ritiro delle mozioni.**

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, richiesto il rinvio o abbiano giustificato la loro assenza.

**Art. 54 - Ordini del giorno.**

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare, in forma scritta, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del Consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo.
2. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del presente regolamento, nonché le norme in essi richiamate.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare, per iscritto, ordini del giorno su problemi o fatti, di cui al precedente comma 1, che rivestano carattere di particolare ed immediata rilevanza e può chiedere, motivando, che siano discussi nella stessa seduta. In tal caso, all'esame ed alla discussione può procedersi solamente con il consenso di tutti i Consiglieri presenti.
4. Ogni Consigliere può presentare, nella stessa seduta, non più di due ordini del giorno.

## **CAPO VII**

### **DETERMINAZIONI SPECIALI**

#### **Art. 55 - Ordini del giorno di indirizzo.**

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazioni possono essere presentati ordini del giorno di indirizzo al Presidente della Provincia o ai singoli Assessori competenti per materia, consistenti in documenti scritti volti ad orientarne l'azione.
2. Gli ordini del giorno di cui al precedente comma possono essere presentati da ciascun Consigliere e, pur discussi unitamente alle proposte di deliberazione, non costituiscono allegati di esse ma formano decisioni a sé stanti.

#### **Art. 56 - Risoluzioni.**

1. Le risoluzioni consistono in documenti di indirizzo al Presidente della Provincia e agli Assessori competenti per materia, presentati a conclusione di un dibattito.
2. Le risoluzioni non attengono a proposte di deliberazioni ma ad argomenti di natura politico-amministrativa che hanno formato oggetto di una particolare discussione.
3. Le risoluzioni possono essere presentate da ciascun Consigliere e costituiscono decisioni a sé stanti.

#### **Art. 57 - Proposte presentate dai Comuni.**

1. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte presentate dai Consigli Comunali della Provincia in base all'articolo 19 dello Statuto, ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio e le trasmette senza indugio alla Giunta.
2. La proposta deve essere sottoscritta dal Sindaco.
3. La Giunta risponde per iscritto entro venti giorni dalla ricezione e ne trasmette il testo al Presidente del Consiglio, che dispone che la proposta sia posta all'ordine del giorno del Consiglio, nella seduta successiva alla scadenza del termine indicato all'articolo 19, comma 2 dello Statuto, di ciò avvertendo il Presidente della Provincia.

## **CAPO VIII**

### **ALTRI DIRITTI DEI CONSIGLIERI**

#### **Art. 58 - Aspettative, permessi, ed indennità spettanti ai Consiglieri.**

- 1. Il Consiglio Provinciale conformerà le sue deliberazioni, in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri, alle disposizioni degli artt. 79 e ss., del D. Lgs. 267/00, e successive modifiche ed integrazioni, e dei regolamenti in materia.**
- 2. I Consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione, nella misura stabilita dal Decreto del Ministero degli Interni, con eventuali variazioni dalla stessa deliberati dalla Provincia. I gettoni nell'ambito della stessa giornata sono cumulabili. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia in base al decreto suindicato.**
- 3. I Consiglieri provinciali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in un'indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per la Provincia pari o minori oneri finanziari. Tale facoltà di trasformazione può essere esercitata all'inizio di ogni mandato amministrativo e successivamente all'inizio di ogni anno.**
- 4. L'indennità di funzione verrà decurtata di un importo pari all'ammontare del gettone di presenza, così come in concreto determinato dall'Ente, per ogni assenza non giustificata dal consigliere da ciascuna delle sedute di Consiglio Provinciale, Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari regolarmente convocate alle quali era tenuto a partecipare.**
- 5. Le giustificazioni dovranno essere esibite in forma scritta al Presidente del Consiglio entro i tre giorni successivi a quello dell'assenza. Le assenze sono giustificabili quando riguardano l'espletamento di compiti istituzionali, malattia e comprovati motivi personali e/o familiari.**
- 6. Al Consigliere che, senza giustificato motivo, arrivi in ritardo o abbandoni in anticipo le riunioni previste dal comma 4, partecipando ai lavori delle stesse per un tempo inferiore alla metà della durata della riunione, il gettone di presenza è ridotto del cinquanta per cento. La stessa riduzione è operata anche nel caso il**

**Consigliere abbia optato per l'indennità di funzione. Annualmente e alla fine del mandato, i dati sulle presenze dei Consiglieri, singoli e ripartiti per gruppo, sono pubblicati all'Albo Pretorio a cura della Presidenza del Consiglio.**

7. La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo.

**Art. 59 – Presidente e Consiglieri Provinciali – Rimborso spese - Assicurazione contro i rischi.**

1. **I Consiglieri Provinciali che risiedono fuori del Capoluogo della Provincia hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal luogo di domicilio alla sede provinciale, ogni qualvolta partecipano alle sedute istituzionali, nonché ogni qualvolta la loro presenza è necessaria presso la sede degli uffici proprie o delegate ( Riunioni di Gruppo, incontri istituzionali con il Presidente, con gli Assessori), applicando le tariffe ACI, limitatamente al territorio regionale ed all'uso singolo.**
2. **Il rimborso di cui sopra vale anche per le missioni che il consigliere effettua in rappresentanza della Provincia mediante rendicontazione a piè di lista o diaria giornaliera da stabilire con determinazione dirigenziale.**
3. **Il Consiglio delibera di assicurare i Consiglieri contro i rischi connessi all' espletamento del mandato ai sensi dell art. 86, comma 5, del D. Lgs 267/00.**

**Art. 60 – Iniziative d'aggiornamento.**

1. **Il Consiglio provinciale approva entro il mese precedente all'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno, il programma delle iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei consiglieri provinciali da tenersi nell'anno successivo prevedendo negli interventi destinati all'Ufficio del Consiglio Provinciale un Fondo da utilizzare per tale finalità.**
2. **Il programma comprende la dotazione a tutti i Consiglieri di pubblicazioni che consentano la conoscenza approfondita ed aggiornata delle funzioni e dei compiti della Provincia e, in particolare, del Consiglio Provinciale; la fornitura agli stessi di copie dei provvedimenti statali e regionali, legislativi ed**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
**amministrativi di particolare interesse per la loro attività.**

- 3. Il programma prevede seminari dedicati ai consiglieri provinciali, aperti alla partecipazione degli altri Amministratori e dei Dirigenti e Responsabili, da tenersi in sedi ubicate nel capoluogo della Provincia, con l'intervento quali docenti di Dirigenti Provinciali di adeguata preparazione, appartenenti alla**

**Provincia o ad altri enti locali e di docenti esterni. L'organizzazione dei seminari è curata dall'Ufficio del Consiglio Provinciale. La scelta degli argomenti e dei docenti è effettuata dal Presidente con la Conferenza dei Capigruppo.**

## **CAPO IX**

### **DOVERI DEI CONSIGLIERI - SEGRETO - ASTENSIONE**

#### **Art. 61 - Obbligo del segreto e di astensione.**

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi indicati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.
3. Oltre ai casi d'astensione, di cui ad un successivo specifico articolo del presente regolamento, i Consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

#### **Art. 62 - Altri doveri dei Consiglieri Provinciali: A) Obbligo di intervenire alle riunioni del Consiglio**

1. È dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione diretta al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.
3. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 41/6, comma 4, dello Statuto, dichiara con proprio atto la decadenza dei Consiglieri che non intervengono alle riunioni consiliari per quattro volte consecutive senza giustificato motivo.
4. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di un qualunque elettore della Provincia, decorso un termine non inferiore ai dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza all'interessato.

#### **Art. 63 - Altri doveri dei Consiglieri Provinciali: B) Pubblicità della situazione patrimoniale**

1. I Consiglieri, ai sensi della legge 5.7.1982, n. 441, devono :
  - a) depositare, entro tre mesi dalla proclamazione :
    - una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e su quelli mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di

- partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco, apponendovi la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;
  - b) depositare, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, una attestazione concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lettera a), intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi;
  - c) depositare, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
2. In caso di inadempimento di cui alle lettere a), b) e c) il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.
  3. Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al precedente comma e della eventuale diffida a provvedere.

**Art. 64 - Altri doveri dei Consiglieri Provinciali: C) Pubblicità delle spese elettorali.**

1. I candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale devono depositare presso la Segreteria Generale dell'Ente una dichiarazione contenente il preventivo delle spese che intendono sostenere per la propria campagna elettorale all'atto del deposito delle candidature. Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati, anche, non eletti, devono depositare presso la Segreteria Generale dell'Ente una dichiarazione contenente il rendiconto delle spese sostenute per la propria campagna elettorale.

## **TITOLO II**

### **CONSIGLIO PROVINCIALE - FUNZIONAMENTO**

#### **CAPO I**

#### **SESSIONI**

##### **Art. 65 - Sessioni ordinarie.**

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce in sessione ordinaria :
  - a) due volte l'anno, nei modi e termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni;
  - b) in ogni tempo, per l'adozione degli atti fondamentali di sua competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000.
2. Nel corso delle sessioni ordinarie, la cui durata è prorogabile con deliberazione del Consiglio, possono essere trattati altri argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

##### **Art. 66 - Sessioni straordinarie.**

1. Quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, e per la trattazione di argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo, il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria :
  - a) per determinazione del Presidente della Provincia;
  - b) per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
3. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, la domanda deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio con l'esatta indicazione dell'oggetto, o degli oggetti della convocazione, e degli avvenuti motivi di urgenza; Questi ne trasmette, senza indugio, copia al Presidente della Provincia.
4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

## **CAPO II**

### **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE**

#### **Art. 67 - Convocazione adunanze.**

1. È competenza del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, fissare il giorno di apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie e delle eventuali riunioni urgenti.
2. Il Consiglio viene convocato entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza del Consiglio la richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Giunta Provinciale o di un quinto dei componenti il Consiglio.
3. La riunione a richiesta del quinto dei Consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Presidente del Consiglio, che ne rilascia ricevuta con indicazione del numero di protocollo e della data di ricezione.
4. Il Consiglio può, inoltre, essere convocato, senza il rispetto dei tempi ordinariamente prescritti, anche con seduta aperta alla partecipazione di Parlamentari, di rappresentanti della Regione, di enti, istituzioni, aziende speciali, associazioni ed organizzazioni sociali politiche e sindacali per discutere argomenti di rilevante importanza, di interesse generale ed urgente che non comportino l'adozione di atti amministrativi.
5. Al fine di favorire un rapporto diretto con la comunità provinciale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo sulla rilevanza degli argomenti proposti e sulle modalità di partecipazione e di convocazione, può convocare sedute del Consiglio dedicate a specifici argomenti tematici, che non comportino l'adozione di atti amministrativi, aperte alla partecipazione e all'intervento di cittadini. Di tali convocazioni viene data ampia informazione a cura del Presidente del Consiglio mediante idonee forme di comunicazione pubblica.
6. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati uno o più Comuni possono essere promosse, in accordo con i Sindaci, ovvero con i Presidenti dei rispettivi Consigli, convocazioni congiunte.

**Art. 68 - Avvisi di convocazione.**

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce legalmente, con avvisi scritti da recapitarsi, anche mediante “fax”, al domicilio di ciascun Consigliere:
  - a) per le sessioni ordinarie: almeno sette giorni liberi prima della riunione;
  - b) per le sessioni straordinarie : almeno tre giorni liberi prima della riunione;
  - c) per le convocazioni d’urgenza, a seguito di eventi eccezionali: almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora un terzo dei Consiglieri presenti alla seduta ne faccia motivata richiesta, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori previsti da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
2. All’avviso di convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno delle materie da trattare di cui al successivo articolo 72 del presente regolamento.
3. Per la comunicazione di elenchi di oggetti, da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno di una seduta, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo.
4. Nei casi di urgenza, di cui alla lettera c) del comma 1 che precede, e nell’eventualità di comunicazioni di oggetti aggiuntivi, di cui al comma 3 del presente articolo, la convocazione e la comunicazione sono fatte a mezzo di “fax” o di telegramma.
5. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l’ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
6. Per le sedute di seconda convocazione l’avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
7. Gli avvisi, devono essere partecipati, in modo da poterne provare l’avvenuto ricevimento; a tal fine ciascun Consigliere dovrà dichiarare per iscritto il proprio recapito entro 10 giorni dalla convalida, depositando la dichiarazione presso la Segreteria Generale. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può essere effettuata tramite fax o strumentazioni telematiche o utilizzando i programmi

informatici all'indirizzo del richiedente, sostitutiva a tutti gli effetti delle altre modalità.

8. Il Consigliere, con domicilio fuori della provincia, deve segnalare alla Segreteria Generale, entro 10 giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un recapito entro il territorio provinciale presso il quale possono essere notificati gli avvisi di convocazione. In difetto si intende che il Consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria del Gruppo consiliare di appartenenza.
9. Nei casi di rinvio o di soppressione di una seduta consiliare o di altre modifiche riguardanti il notificato avviso di convocazione, la comunicazione ai Consiglieri va fatta, di norma, per telefono direttamente agli interessati con annotazione della data e dell'ora della comunicazione stessa a cura del personale incaricato ovvero mediante telegramma, fax, strumentazioni telematiche, nonché mediante deposito di avviso presso le segreterie dei Gruppi di appartenenza.

**Art. 69 - Contenuto dell'avviso di convocazione.**

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) l'organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
  - b) il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione;
  - c) il giorno, l'ora ed il luogo, in caso di seduta di 1° convocazione deserta, della seconda convocazione;
  - d) la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
  - e) l'ordine del giorno, anche se sotto forma di allegato;
  - f) la data e la firma del Presidente del Consiglio, o di che ne fa le veci.

**Art. 70 - Seduta di seconda convocazione.**

1. Nell'eventualità che la seduta di prima convocazione sia stata dichiarata deserta, la relativa comunicazione dovrà essere effettuata ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.
2. La seconda convocazione non può mai effettuarsi nello stesso giorno della prima convocazione.

3. In seconda convocazione non possono, anche se iscritti all'ordine del giorno, essere approvate le deliberazioni di cui ai punti a), b), d), e), f), g) ed i) dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ossequio al disposto del comma 4° dell'art. 79 del presente regolamento.
4. L'ordine del giorno della seconda convocazione deve essere lo stesso della prima convocazione dichiarata deserta. Nella eventualità che si rendesse necessario procedere alla iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno, la relativa comunicazione va fatta a tutti i Consiglieri nelle forme e nei termini dell'art. 68 del presente regolamento e, limitatamente agli argomenti aggiuntivi, la seduta si considera di prima convocazione.

**Art. 71 - Avvisi per le sedute di aggiornamento.**

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente, a mezzo di "fax" o di telegramma, ai soli Consiglieri assenti nella seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio.

**Art. 72 - Compilazione dell'ordine del giorno.**

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio sulla base degli argomenti proposti e per i quali è stata chiesta l'iscrizione ed a seguito della Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta viene integrato con gli argomenti rinviati dalle precedenti sedute, anche se straordinarie o urgenti.
4. Le mozioni, gli ordini del giorno, nonché le istanze e proposte di cui all'art. 19 dello Statuto sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.
5. La Giunta è informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della Conferenza dei Capigruppo Consiliari per farvi assistere un proprio rappresentante, senza diritto di voto.
6. Gli avvisi di convocazione delle sedute sono affissi all'Albo Pretorio per il tempo della loro validità.

**Art. 73 - Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno.**

1. Il Presidente del Consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
2. Contro la decisione del precisato Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione medesima.
3. La discussione sul ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma. In caso di accoglimento del ricorso, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

**Art. 74 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.**

1. Le proposte di deliberazione e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Generale almeno 24 ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Tali atti devono essere comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, delle proposte di deliberazione nonché di tutti gli atti e i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato. Gli schemi delle proposte di deliberazione possono essere visionati e riprodotti direttamente utilizzando i programmi informatici.
3. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere redatti in forma scritta, firmati dal proponente o dai proponenti e presentati prima della seduta in cui le proposte dovranno essere esaminate, e depositati, di norma, presso la Segreteria Generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa. In casi eccezionali gli emendamenti possono essere proposti anche nel corso della discussione.
4. Su tutti gli emendamenti presentati, anche in corso di discussione, devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ed, ove trattasi di

emendamenti che possano comportare maggiori spese o minori entrate, le indicazioni delle risorse finanziarie occorrenti per assicurare l'equilibrio del bilancio.

**Art. 75 - Avvisi al pubblico.**

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione o seduta deve, a cura degli uffici della Segreteria Generale, essere pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
2. Della convocazione del Consiglio viene, altresì, dato avviso mediante pubblicazione sugli organi di informazione della Provincia e sui quotidiani locali, con l'indicazione degli argomenti di maggior rilievo.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio, la bandiera nazionale, quella europea e quella raffigurante il gonfalone della Provincia, sono esposte nel Palazzo Provinciale.

**Art. 76 - Registrazioni audiovisive.**

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

### **CAPO III**

#### **SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE: DELLE ADUNANZE**

##### **Art. 77 - Adunanza ed apertura del Consiglio Provinciale.**

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario Generale ed il personale che lo coadiuva prendono nota dei Consiglieri man mano che essi entrano nell'aula.
3. Appena raggiunto il numero legale, il Segretario Generale ne dà notizia al Presidente del Consiglio.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita e di cui al comma 1°, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei Consiglieri intervenuti.

##### **Art. 78 - Validità delle sedute.**

1. La seduta è valida in prima convocazione quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, se interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 sono considerate unità intere.
2. Non possono tuttavia essere adottate deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di Consiglieri ovvero una maggioranza qualificata per la loro approvazione.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, non possono presiedere il Consiglio e non sono computati ai fini della validità delle sedute.

##### **Art. 79 - Verifica del numero legale.**

1. All'ora e nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Consiglio, il Segretario Generale procede all'appello nominale dei Consiglieri per constatare se la seduta è valida, dando comunicazione di quelli che risultano assenti giustificati.

2. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero legale, anche dopo un secondo ed un terzo appello da eseguirsi entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta e il Segretario Generale ne dà atto a verbale.
3. Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui agli articoli 68 e 69 del presente regolamento, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno otto Consiglieri, pari ad un terzo di quelli assegnati.
4. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui ai punti a), b), d), e), f), g) ed i) dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, è comunque sempre necessaria la presenza, oltre il Presidente della Giunta Provinciale, della metà (ovvero di dodici) dei Consiglieri assegnati.
5. Ai Consiglieri intervenuti spetta per ciascuna seduta l'indennità di presenza nella misura stabilita dal Consiglio ai sensi dell'art. 11 della legge 27.12.1985 n. 816 e successivi aggiornamenti e questa compete ai Consiglieri intervenuti anche in caso di seduta dichiarata deserta.

#### **Art. 80 - Apertura e svolgimento della seduta.**

1. Il Presidente del Consiglio, avuta dal Segretario Generale la comunicazione di cui al comma 3 del precedente articolo 77 invita il Segretario stesso a procedere all'appello nominale dei Consiglieri.
2. Accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
3. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, non abbia disposto un diverso ordine dei lavori, la seduta del Consiglio si apre con l'eventuale approvazione dei processi verbali di sedute precedenti, la comunicazione di messaggi indirizzati al Consiglio e le comunicazioni del Presidente della Provincia e degli Assessori, sulle quali, salvo diverso avviso dell'assemblea, si può aprire un dibattito che può chiudersi con una risoluzione.
4. Fatti salvi i tempi da dedicare alla trattazione degli oggetti richiamati al comma 3, la prima ora della seduta del Consiglio è dedicata, di norma, alla presentazione, da

- parte dei Consiglieri, di dichiarazioni di apertura, di durata non superiore a cinque minuti, relative ad argomenti aventi contenuto di attualità non strettamente amministrativo, all'annuncio dell'avvenuta risposta da parte del Presidente della Provincia ovvero degli Assessori competenti per materia, alle interrogazioni e alle interpellanze con risposta scritta; ed alla risposta a interrogazioni ed interpellanze.
5. La seduta del Consiglio prosegue successivamente con l'esame delle proposte di deliberazione, delle mozioni e di altri argomenti secondo l'ordine dei lavori della seduta medesima, ivi comprese eventuali ed ulteriori risposte a interrogazioni ed interpellanze.
  6. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio, per giustificati motivi, variazioni all'ordine dei lavori, il rinvio di argomenti ad altra seduta, lo scioglimento della seduta. La proposta, se la maggioranza relativa dei Consiglieri presenti non si oppone, si ritiene accettata.
  7. Il Presidente del Consiglio della seduta può in ogni momento fare comunicazioni al Consiglio anche su argomenti estranei all'ordine del giorno; su tali comunicazioni può aprirsi un dibattito, se richiesto dalla maggioranza relativa dei Consiglieri presenti. Ciascun Consigliere può intervenire nel limite di cinque minuti.
  8. La modifica dell'ordine dei lavori può essere richiesta anche, sempre per giustificati motivi, da tre Consiglieri o da un Capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio; in merito possono parlare il relatore proponente la modifica e un solo Consigliere che vi si opponga. La modifica è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza relativa dei Consiglieri votanti.
  9. Nessuna proposta può essere sottoposta al Consiglio se non iscritta all'elenco degli argomenti da trattare. In via del tutto eccezionale ed in presenza di particolari circostanze, gli ordini del giorno possono essere discussi e votati nella stessa seduta consiliare in cui sono presentati, se accolti dalla maggioranza relativa dei Consiglieri votanti.
  10. I soggetti proponenti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio possono ritirarli prima dell'inizio della discussione. Il ritiro dell'oggetto può, altresì, avvenire motivatamente prima delle dichiarazioni di voto.

11. La proposta di rinvio di un argomento può essere formulata solo prima che abbia avuto inizio la relativa discussione, salvo l'insorgere di nuovi elementi. La proposta, se la maggioranza relativa dei Consiglieri presenti non si oppone, si ritiene accettata.
12. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non siano previsti o disciplinati dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, salvo appello, seduta stante, al Consiglio qualora la decisione venga contestata da almeno un quinto dei Consiglieri presenti. Qualora risultino presenti un numero dispari di Consiglieri, per la determinazione del quinto, le frazioni pari o superiori allo 0,50 sono considerate unità intere.
13. I Consiglieri che si assentano dall'aula in via definitiva devono comunicarlo al Segretario Generale perché ne prenda nota nel verbale; i Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatore devono comunicarlo anche se si assentano per un breve periodo di tempo, ai fini della relativa sostituzione, ove necessaria.

**Art. 81 - Presidenza delle sedute.**

1. Salvo le eccezioni di legge, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, in caso di assenza del Presidente si applica il disposto del 2° comma dell'articolo 7 del presente regolamento.

**Art. 82 - Seduta del Consiglio.**

1. Il Presidente, dopo aver dichiarato l'apertura delle sedute, ne dirige i lavori; concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento, da parte dei Consiglieri, da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

**Art. 83 - Pubblicità e segretezza delle sedute.**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i seguenti casi:
  - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
  - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, e cioè quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
  - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
  - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'Ente;
2. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica .
3. Il Presidente del Consiglio, prima di ordinare la trattazione degli argomenti di cui innanzi, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

**Art. 84 - Nomina scrutatori.**

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente del Consiglio sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori scelti deve essere in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

**Art. 85 - Verifica del numero legale nel corso della seduta.**

1. Il Presidente del Consiglio non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, o meno, in numero legale.
2. Ogni Consigliere può chiedere, che il Presidente del Consiglio proceda alla verifica del numero legale. Tale verifica deve essere effettuata, prima di procedere alla votazione dell'argomento in discussione, al momento della richiesta.

3. Accertata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore ai quindici minuti. Si procede, quindi, a cura del Segretario Generale, ad un nuovo appello; constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

**Art. 86 - Comunicazioni del Presidente.**

1. Il Presidente del Consiglio, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Tali ultime comunicazioni non danno luogo a discussioni. Sulle stesse possono essere presentate mozioni che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del presente regolamento.

**Art. 87 - Argomenti ammessi alla trattazione.**

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 54 del presente regolamento.

**Art. 88 - Ordine di trattazione degli argomenti.**

1. Gli oggetti vengono trattati secondo la numerazione di iscrizione all'ordine del giorno, il quale dovrà osservare le seguenti precedenze:
  - le comunicazioni del Presidente;
  - le interrogazioni;
  - le mozioni;
  - le interpellanze;
  - l'approvazione del verbale della seduta precedente;
  - le proposte delle autorità governative;
  - le proposte delle autorità regionali;
  - le questioni attinenti gli organi istituzionali;

- le proposte del Presidente della Provincia, degli Assessori e dei Consiglieri Provinciali;
  - da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
2. Tuttavia il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio o ciascun Consigliere, possono proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente, essa è votata per alzata di mano.
3. Qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui all'articolo 68, comma 1, del presente regolamento.
4. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
- relazione illustrativa;
  - discussione con interventi;
  - replica del relatore;
  - chiusura della discussione;
  - dichiarazione di voto.
  - votazione delle proposte;
  - proclamazione dell'esito delle votazioni.
5. Al fine di disciplinare i lavori del Consiglio Provinciale, la trattazione degli argomenti relativi ad interrogazioni ed ordini del giorno non può superare la durata complessiva di un'ora. Se allo scadere di detto termine la trattazione non dovesse essere esaurita, la medesima prosegue nella seduta immediatamente successiva, salvo esplicito voto del Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, a proseguire la trattazione dell'oggetto in discussione.

## **CAPO IV**

### **SEDUTA DI CONSIGLIO PROVINCIALE: DELLA DISCUSSIONE**

#### **Art. 89 - Ordine della discussione e questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva.**

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine che segue:
  - a) discussione generale;
  - b) discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento stesso sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
3. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
4. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, con votazione per alzata di mano, senza discussione.
5. Se la discussione dell'argomento è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri. In tal caso la discussione può continuare solo se la richiesta, dopo che su di essa abbiano parlato non più di un Consigliere a favore ed uno contro, venga respinta con votazione per alzata di mano.

#### **Art. 90 - Apertura della discussione.**

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente del Consiglio con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente della Giunta Provinciale, o dall'Assessore competente, o dal Consigliere relatore o proponente, o dal Presidente della Commissione consiliare competente.
3. I testi in discussione sono quelli presentati dai proponenti. Qualora siano stati presentati uno o più emendamenti e il presentatore della proposta non si opponga,

il testo in discussione è quello che risulta modificato dall'emendamento o dagli emendamenti.

4. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere integrata con l'intervento del Segretario Generale, o di altro funzionario della Provincia o di un consulente esterno.
5. La relazione illustrativa deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può eccedere i venti minuti nelle sessioni ordinarie ed i dieci minuti nelle sessioni straordinarie.
6. I soggetti di cui al precedente comma 2 possono anche limitarsi a richiamare o a fare riferimento alla relazione scritta.

#### **Art. 91 - Intervento dei Consiglieri.**

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo, il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno previa comunicazione al Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio può proporre all'assemblea la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola un Consigliere a favore ed uno contro; e su questa il Consiglio decide per alzata di mano.
3. I Consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. L'intervento non può eccedere la durata di dieci minuti nelle sessioni ordinarie, di cinque minuti in quelle straordinarie, salvo la discussione sulla composizione della Giunta Provinciale, sulla mozione di sfiducia, sul bilancio, sul conto consuntivo e su questioni politiche di rilevante interesse: argomenti per i quali i predetti termini sono raddoppiati.
4. Il Consigliere parla dal proprio scranno, stando in piedi e rivolgendosi al Presidente ed al Consiglio.
5. È consentito un ulteriore intervento, non superiore ai cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.

6. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere.
7. Quando il Presidente del Consiglio abbia richiamato per due volte un Consigliere, e questi non ne tenga conto, il Presidente del Consiglio gli interdice la parola. Nei casi più gravi, quando il comportamento del Consigliere richiamato turbi il normale andamento dei lavori, il Presidente del Consiglio può espellere il Consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.
8. Nella ipotesi di cui ai precedenti comma 6 e 7, il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide immediatamente con votazione espressa per alzata di mano.
9. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente del Consiglio per richiamo al regolamento.

#### **Art. 92 - Fatto personale**

1. Il “fatto personale” sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta, o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In tal caso il Consigliere che chiede la parola deve precisare in cosa consista il fatto personale; il Presidente del Consiglio decide sulla fondatezza.
3. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
5. Il Consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di Consiglieri che giudichi sulla fondatezza dell'accusa.
6. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capi gruppo, propone al Consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

**Art. 93 - Mozione d'ordine.**

1. Ogni Consigliere può presentare una “mozione d'ordine”, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su tutte le altre, ed è proponibile in qualsiasi momento della seduta; non è ammissibile ove riguardi questioni diverse da quelle in discussione.
2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente del Consiglio, sull'ammissibilità o meno della mozione d'ordine, sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.
4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni di merito, e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.

**Art. 94 - Argomenti discussi in Commissione consiliare.**

1. Gli argomenti, già discussi in Commissione consiliare e sui quali non si sia manifestato il dissenso, sono posti in votazione senza discussione, salvo richiesta contraria da parte di uno o più Consiglieri.

**Art. 95 - Ordini del Giorno.**

1. Ciascun Consigliere può presentare durante la discussione ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco della Presidenza.
2. Eventuali emendamenti agli ordini del giorno presentati ai sensi del precedente comma si intendono accolti se vengono accettati dal Consigliere o dai Consiglieri che li hanno presentati; in tal caso il testo da porre in votazione è quello che risulta modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento di detti emendamenti.
3. I Consiglieri che hanno proposto emendamenti non accettati dal presentatore o dai presentatori dell'ordine del giorno possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto

sull'ordine del giorno o sugli ordini del giorno presentati per primi; su tale ordine del giorno autonomo non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto.

4. Quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3 trova applicazione anche per gli ordini del giorno presentati non nel corso di una discussione e che risultano regolarmente iscritti all'ordine del giorno del Consiglio; la trattazione di tali ordini del giorno avviene di norma secondo l'ordine di iscrizione salvo che, per particolari motivi di urgenza, ad alcuno di essi non si ritenga di dare la precedenza in sede di determinazione dell'ordine dei lavori.
5. Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all'argomento trattato o esposti in modo sconveniente, restando la decisione riservata al Presidente del Consiglio.

**Art. 96 - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione.**

1. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente del Consiglio un ordine del giorno sul medesimo oggetto.
2. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente del Consiglio, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.
3. L'emendamento consiste in proposte di correzione di forma, di aggiunte, di modificazioni, di parziali sostituzioni o soppressioni del testo che forma oggetto della discussione.
4. Gli emendamenti, qualora non siano stati presentati nei termini stabiliti dal 3° comma dell'art.74, devono essere presentati in forma scritta, firmati dal proponente o dai proponenti e depositati sul banco della Presidenza prima della chiusura della discussione generale degli argomenti cui si riferiscono e comunque prima della chiusura dei termini dell'iscrizione a parlare sull'argomento specifico.
5. E' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti.
6. Il Consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

7. L'emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri Consiglieri.

**Art. 97 - Discussione e votazione di emendamenti o ordini del giorno.**

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che sia ritenuto dal Presidente del Consiglio. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore dell'ordine del giorno, non sono posti in votazione.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella sul testo della proposta originaria. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono posti in votazione prima di quello cui si riferiscono.
4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione.
6. Gli interventi dei Consiglieri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare rispettivamente i tre e i cinque minuti.
7. Se un emendamento od un ordine del giorno, approvati, comportino una nuova o maggiore spesa, l'argomento deve essere necessariamente rinviato ad altra seduta del Consiglio, per consentire l'acquisizione agli atti della attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del procedimento, o del servizio di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**Art. 98 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Presidente del Consiglio, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono, altresì, inammissibili e improcedibili le proposte di deliberazione che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 170 del D. Lgs. 267/00.

**Art. 99 - Pareri obbligatori.**

1. L'ufficio del Segretario Generale della Provincia, ai fini della completezza dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri prescritti dalla vigente legislazione (art. 139 D. Lgs. 267/2000) siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono.
2. Qualora gli organi competenti non esprimano i pareri di cui al comma precedente nel termine previsto dall'art. 16 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Segretario Generale allegnerà alla proposta la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.
3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal o dai pareri.

**Art. 100 - Chiusura della discussione.**

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, e quando sono intervenute le repliche del Presidente della Giunta, del relatore o del proponente, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno tre Consiglieri, il Presidente del Consiglio la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione,

accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. La discussione si conclude con la votazione.

**Art. 101 - Chiusura della seduta - mancato esaurimento dell'ordine del giorno.**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari scritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente del Consiglio.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

## **CAPO V**

### **SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE: DELLE VOTAZIONI**

#### **Art. 102 - Dichiarazione di voto.**

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, un solo Consigliere per gruppo. In tale intervento, il Consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. È consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.
5. È facoltà dei Consiglieri non partecipare a singole votazioni, dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni. Gli stessi concorrono, comunque, alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta ma non si contano nel numero dei votanti.

#### **Art. 103 - Sistemi e procedure di votazione.**

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. L'espressione del voto è normalmente palese.
3. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli che seguono.
4. E' consentita l'adozione di sistemi di votazione elettronici.

#### **Art. 104 - Votazione palese.**

1. La votazione è palese, quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.

2. La votazione palese (che è la regola) può farsi: per appello nominale, o per alzata e seduta o per alzata di mano.
3. Il Presidente del Consiglio, prima di ogni votazione, preciserà quale forma sarà seguita per l'espressione del voto.
4. Nella votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio fa eseguire dal Segretario Generale, o da chi legittimamente lo sostituisca o dai collaboratori, l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "sì" per approvare, "no" per respingere, oppure dichiarano di astenersi.
5. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova; il Presidente del Consiglio e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
6. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, risulterà approvato quello che ha ricevuto il maggior numero di voti.
7. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe; non partecipa alla votazione il Consigliere che entra in aula quando la votazione ha già avuto inizio, né vi parteciperà in caso di ripetizione della stessa.

**Art. 105 - Votazione segreta.**

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede e con palle bianche e nere.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
  - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
  - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome o i nomi di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare.

5. Le schede, debitamente piegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale, previo accertamento della corrispondenza del numero delle schede estratte dall'urna a quello dei votanti.
6. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti
7. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario Generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte.
8. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, mentre quella nera voto contrario.

**Art. 106 - Ordine della votazione.**

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
  - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
  - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
  - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
  - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
  - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
  - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;

- g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
2. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di derogare all'ordine suddetto limitatamente alla votazione degli ordini del giorno, nonché degli emendamenti, quando lo ritenga utile per la chiarezza della votazione.
  3. È, altresì, facoltà del Presidente del Consiglio dichiarare l'inammissibilità di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.
  4. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente del Consiglio per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

**Art. 107 - Votazione per singole parti.**

1. Il Presidente del Consiglio può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione su singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con una votazione finale.

**Art. 108 - Interventi nel corso della votazione.**

1. Il Presidente del Consiglio dichiara l'apertura e la chiusura delle operazioni di votazione.
2. Dichiarata aperta la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso che rimane aperta.

**Art. 109 - Astensione obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione.**

1. I Consiglieri debbono, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso la Provincia, le istituzioni e le aziende provinciali dalla medesima amministrate, o soggette alla

sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, lite o contabilità, dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Debbono astenersi, pure, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. I Consiglieri interessati, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.
3. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

#### **Art. 110 - Approvazione delle proposte.**

1. Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà del numero dei votanti, arrotondata all'unità superiore.
3. Nel caso vengano posti in votazione più emendamenti, tra loro contrastanti, si ritengono approvati quelli che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

#### **Art. 111 - Votazione infruttuosa per parità di voti.**

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata e riscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
4. Il voto contrario del Consiglio Provinciale ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta Provinciale non comporta le dimissioni degli organi di governo.

**Art. 112 - Annullamento e rinnovazione della votazione.**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e dispone l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente, ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente del Consiglio.

**Art. 113 - Indirizzi per le nomine.**

1. Il Consiglio Provinciale definisce, in apposito regolamento, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni che verranno effettuate dal Presidente della Provincia. In tali indirizzi dovrà prevedere la presenza di entrambi i sessi ai sensi della legge 10 aprile 1992, n. 125 e dell'art. 1, comma 6, dello Statuto. Non possono essere nominati rappresentanti della Provincia, il coniuge, i dipendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Presidente della Provincia, e degli altri membri degli organi istituzionali della Provincia.
2. È fatto divieto ai Consiglieri Provinciali di ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia di Crotone.
3. Il Consiglio Provinciale, nei casi diversi previsti dalla legge, provvede alla nomina e designazione dei propri rappresentanti, dell'uno e dell'altro sesso, presso enti, aziende ed istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge. In questo caso si applica il principio della maggioranza assoluta.
4. Quando, dopo due votazioni per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma, non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione di voti tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che, nella votazione, ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

5. Quando la legge prescrive che, tra i nominati dal Consiglio Provinciale, sia compresa una rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato. In tal caso, risulteranno eletti, in rappresentanza delle minoranze, coloro che, dalle stesse designati, hanno riportato il maggior numero di voti.
6. La procedura, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, si applica ogni qual volta si debba procedere a votazioni con voto limitato a due o più persone, in forza di disposizione di legge.
7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

**Art. 114 - Scrutinio.**

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi, mediante la votazione palese, compete al Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario Generale.
2. Nelle votazioni per schede segrete, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede secondo il disposto dell'art. 105, comma 5, del presente regolamento. Essi:
  - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti, detratti gli astenuti;
  - b) accertano il numero delle schede bianche;
  - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante.
3. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori è consegnato subito al Presidente del Consiglio per la proclamazione di cui al seguente articolo.
4. L'assistenza degli scrutatori deve risultare dal verbale della seduta.

**Art. 115 - Proclamazione dell'esito della votazione.**

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

**Art. 116 - Computo della maggioranza.**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un "quorum" particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato, né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

**CAPO VI**  
**SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE:**  
**DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

**Art. 117 - Attribuzioni del Presidente.**

1. Chi presiede la seduta ha la facoltà:
  - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
  - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi in cui al seguente articolo del presente regolamento, e di proporle all'aula;
  - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

**Art. 118 - Disciplina dei Consiglieri.**

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.
3. Il Consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto e delle sue parole, potrà parlare alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente del Consiglio.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente del Consiglio infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il Consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio, non si farà menzione nel verbale della nota di biasimo.
6. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli Assessori o gli

altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.

7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente del Consiglio, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 del presente regolamento propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano.

#### **Art. 119 - Tumulto in aula.**

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi si alza; ogni discussione allora è sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente del Consiglio sospende la seduta. La seduta sospesa riprende se e quando il Presidente del Consiglio ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente del Consiglio può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'articolo 68 del presente regolamento, per i casi di convocazione d'urgenza.

#### **Art. 120 - Disciplina del pubblico.**

1. Nessuna persona estranea al Consiglio e ai servizi relativi può introdursi in aula.
2. Durante la seduta, il pubblico presente negli appositi spazi riservati, deve assistere compostamente in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Non sono ammessi scambi di parole o altre comunicazioni dei Consiglieri con il pubblico.
4. Il personale addetto su disposizione del Presidente del Consiglio provvede a far uscire dall'aula chiunque turbi l'ordine.
5. Il Presidente del Consiglio, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati uno o più settori degli spazi riservati al pubblico.

**Art. 121 - Disciplina del pubblico - stampa.**

1. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
2. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

**Art. 122 - Servizio di polizia durante la seduta.**

1. Il Presidente del Consiglio, durante le sedute, si avvale di dipendenti provinciali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa la seduta.

**Art. 123 - Partecipazione degli Assessori alle sedute consiliari.**

1. Gli Assessori Provinciali non sono componenti del Consiglio e, pertanto, non concorrono alla formazione del numero legale.
2. Partecipano alle sedute del Consiglio in quanto collaboratori del Presidente della Provincia e relazionano su argomenti e materie specifiche e intervengono sull'attuazione degli indirizzi generali.

**CAPO VII**  
**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI**  
**RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO**  
**E DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 124 - Partecipazione del Segretario Generale.**

1. Il Segretario Generale della Provincia, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. 267/00, partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario Generale secondo le norme di legge, dello Statuto e del regolamento del personale.
3. Il Segretario Generale prende la parola, su specifici argomenti previo assenso del Presidente del Consiglio.
4. Ove interessato all'argomento in discussione, il Segretario Generale si allontana dall'aula.

**Art. 125 - Compiti del Segretario Generale.**

1. Il Segretario Generale cura la redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei Consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, collabora con il Presidente del Consiglio al regolare svolgimento dei lavori.
2. Il Segretario Generale si esprime sulla conformità alla normativa vigente degli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informare il Presidente del Consiglio che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

**Art. 126 - Partecipazione dei dirigenti di settore e/o servizio.**

1. I dirigenti responsabili di settore e/o di servizio, quando, per la discussione o deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, sono invitati a partecipare alla seduta.
2. I dirigenti di cui sopra devono partecipare alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo. Alle medesime partecipa il

responsabile del settore ragioneria e finanze con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.

3. I dirigenti di settore e/o di servizio prendono la parola su richiesta del Presidente del Consiglio.
4. Il Consiglio Provinciale non può adottare deliberazioni prevedenti spesa senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore ragioneria e finanze.

**Art. 127 - Partecipazione dei revisori dei conti.**

1. I revisori dei conti possono presenziare alle sedute del Consiglio Provinciale, prendendo il posto loro riservato.
2. I revisori prendono la parola:
  - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
  - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
  - d) per svolgere considerazioni sui rilievi e sulle proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

## **CAPO VIII**

### **VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO**

#### **Art. 128 - Redazione del processo verbale delle sedute.**

1. Di ogni seduta il Segretario Generale, coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Provinciale.
2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni, alle quali è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

#### **Art. 129 - Contenuto del verbale.**

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario Generale verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è formata e manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Nel processo verbale si deve:
  - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta;
  - b) specificare se la seduta sia svolta in prima o seconda convocazione;
  - c) specificare il sistema di votazione adottato;
  - d) indicare i nomi dei Consiglieri presenti all'appello iniziale e l'annotazione dei nomi dei Consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
  - e) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
  - f) riportare i punti principali della discussione;
  - g) indicare, per ogni proposta di deliberazione, il numero dei voti a favore e di quelli contrari, ove occorra, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del presente regolamento;
  - h) precisare il numero delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contestate;

- i) far constatare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta;
  - j) indicare i nomi degli scrutatori presenti.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri sono riportati in sunto.
  4. I Consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario Generale il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia integralmente trascritto a verbale.
  5. Nel verbale delle sedute segrete deve essere tutelata al massimo l'esigenza della riservatezza e di norma ci si limita a riportare le deliberazioni adottate.
  6. Il segretario Generale non deve riportare nel verbale: a) espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive; b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume; c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
  7. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

**Art. 130 - Verbalizzazione delle adunanze: ulteriori disposizioni.**

1. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constatare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento; se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.
2. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta, da approvare nella medesima seduta, riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale, i nomi dei Consiglieri intervenuti nel dibattito, di quelli che hanno dichiarato di non partecipare alle eventuali votazioni e l'esito delle medesime con l'indicazione numerica dei voti favorevoli e di quelli contrari e l'indicazione nominativa dei Consiglieri astenuti.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione nella seduta segreta, durante la quale devono essere disattivati tutti i mezzi di comunicazione verso l'esterno, i Consiglieri sono tenuti al segreto. Il Consiglio può stabilire che non si faccia processo verbale di

una seduta segreta, limitando la sua attività all'adozione di eventuali specifiche deliberazioni.

**Art. 131 - RegISTRAZIONI delle sedute.**

1. Le registrazioni su nastri magnetici delle sedute del Consiglio saranno cancellate e i nastri riutilizzati ad avvenuta approvazione dei verbali da parte del Consiglio. Non si procede alla registrazione delle sedute segrete.

**Art. 132 - Firma dei verbali.**

1. I verbali delle sedute del Consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio, e dal Segretario Generale.

**Art. 133 - Approvazione e rettifiche dei verbali.**

1. Il verbale viene depositato negli uffici di Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione.
2. Del verbale viene data lettura nella seduta successiva; il Presidente del Consiglio, tuttavia, può, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, proporre al Consiglio di darlo per letto, sempre che nessuno dei Consiglieri chieda su di esso la parola per chiarire o puntualizzare un suo intervento.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, le medesime sono, a cura del Segretario Generale, annotate a margine del verbale cui le stesse si riferiscono.
5. L'approvazione del verbale avviene con votazione palese, per alzata di mano, e non costituisce atto deliberativo del Consiglio.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della seduta precedente siano stati depositati come al secondo comma del presente articolo, ne dovrà essere fatto cenno

nel verbale, indicandone il numero e l'oggetto; l'approvazione, sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

**Art. 134 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.**

1. L'Ufficio del Segretario Generale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Provinciale ai responsabili degli uffici, contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Ufficio del Segretario Generale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

**CAPO IX**  
**DELIBERAZIONI CONSILIARI: DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 135 - Competenza del Consiglio.**

1. Il Consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali, ed agli atti che gli siano attribuiti da leggi, statali e regionali.
2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

**Art. 136 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza.**

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, previo accertamento:
  - a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;
  - b) che oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;
  - c) che la deliberazione, munita del relativo parere dei revisori dei conti, è stata sottoposta a ratifica entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello dell'adozione.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

**Art. 137 - Adozione delle deliberazioni.**

1. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:

- a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
  - b) del preambolo, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai responsabili del settore, e di ragioneria, nonché, quando ne sia il caso, dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre degli articoli di legge, di Statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;
  - c) della motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di manifestare gli elementi che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1°, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tuttavia non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (Statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali ed urbanistici e programmi di loro attuazione, ecc.);
  - d) del dispositivo, che concretizza la volontà del Consiglio e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.
3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere, altresì, elementi accidentali nelle tipiche forme:
- a) del termine, per determinare il momento dal quale il provvedimento deve iniziare a produrre i suoi effetti (termine iniziale), o deve cessare la sua efficacia (termine finale);
  - b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);
  - c) del modo consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

**Art. 138 - Pubblicazione delle deliberazioni.**

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura dell'ufficio del Segretario Generale, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge.
2. Il Responsabile del procedimento amministrativo certifica in calce ad ogni deliberazione, l'avvenuta pubblicazione, specificando se siano stati presentati reclami od opposizioni.

**Art. 139 - Invalidità e nullità delle deliberazioni.**

1. Le deliberazioni viziate di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sono annullabili.
2. Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate dell'attestazione e della copertura finanziaria sono nulle.

**Art. 140 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni.**

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, può deliberare di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'adozione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modificazione di precedenti atti deliberativi devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotta.

6. Non sono suscettibile di revoca le deliberazioni:
- a) che creano a favore di determinati soggetti diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della loro conversione in un risarcimento;
  - b) che esauriscano i loro effetti al momento dell'emanazione;
  - c) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta Provinciale.

## **CAPO X**

### **PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI**

#### **Art. 141 - Mozione di sfiducia.**

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia deve essere approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
3. L'approvazione da parte del Consiglio Provinciale della mozione di sfiducia comporta l'automatico scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 142 - Adozione dei regolamenti.**

1. Il Consiglio Provinciale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita alla Provincia dall'art. 7 del D. Lgs. 267/2000, adotta nel rispetto della legge, i regolamenti di cui all'art. 8 dello Statuto, nonché tutti gli altri indicati nel citato Statuto.
2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione di un regolamento, è svolta dal responsabile del settore o del servizio competente per materia, nel rispetto delle direttive impartite dall'Assessore al ramo, dal Segretario Generale, e dal Direttore Generale.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata da apposita relazione, corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
4. Il Consiglio Provinciale approva i singoli articoli nel testo proposto o in quello che risulta a seguito dell'approvazione di eventuali emendamenti; infine il Consiglio approva il regolamento nel suo insieme.
5. I regolamenti, unitamente alle deliberazioni di adozione, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Generale, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

**Art. 143 - Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto.**

1. In conformità alle disposizioni dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati, lo Statuto della Provincia.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui ai precedenti commi.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.
5. Il Consiglio non può prendere in esame alcuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica o integrazione.
6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

## **CAPO XI**

### **CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUI SUOI COMPONENTI**

#### **Art. 144 - Scioglimento del Consiglio.**

1. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale si determina per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente della Provincia.
2. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 1, con il decreto di scioglimento del Consiglio si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
3. I Consiglieri componenti il Consiglio disciolto, qualora ritengano leso il proprio diritto a mantenere l'ufficio, possono ricorrere solo se lo scioglimento è dovuto a motivi di ordine amministrativo.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
5. I Consiglieri appartenenti al Consiglio sospeso con provvedimento prefettizio ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, possono ricorrere contro il predetto provvedimento.

#### **Art. 145 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri.**

1. Il seggio che, durante la legislatura, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'art. 1, della legge 19 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio Provinciale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

**Art. 146 - Sospensione e decadenza dei Consiglieri.**

1. I Consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto:
  - a) quando venga esercitata l'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale, ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso;
  - b) quando nei loro confronti il Tribunale abbia applicato, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  - c) quando nei loro confronti il Tribunale abbia emesso provvedimento, anche non definitivo, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. I Consiglieri decadono dall'ufficio:
  - a) dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del precedente comma;
  - b) dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione;
  - c) dalla data della sentenza in primo grado emessa dall'autorità giudiziaria.
3. Al Consigliere sospeso o decaduto dall'ufficio è precluso di sostare nella parte dell'aula consiliare destinata ai Consiglieri e di esercitare i diritti di cui al titolo I, Capi IV, V e VI del presente regolamento.
4. A cura della Conferenza dei Capigruppo consiliari, le deliberazioni adottate dal Consiglio con il voto del Consigliere, dopo che nei suoi confronti sia stata pronunciata la sospensione o si sia verificata la decadenza, sono sottoposte alla prova di resistenza e saranno ripetute, qualora il voto del Consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

**Art. 147 - Rimozione dei Consiglieri.**

1. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui prende notizia del provvedimento del Presidente della Repubblica con il quale un Consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.

2. Ai Consiglieri rimossi perché sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza o perché imputati dei reati di cui al comma I, lettera a), del precedente articolo, si applicano le preclusioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

## **CAPO XII**

### **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

#### **Art. 148 – Referendum consultivo.**

- 1. La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione dei singoli, il Referendum, nelle forme propositive, consultive ed abrogative, concernente le materie di competenza del Consiglio Provinciale ed aventi rilevanza generale.**
- 2. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:**
  - a. la revisione dello Statuto della Provincia e delle aziende speciali;**
  - b. il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;**
  - c. la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Provincia e delle aziende ed istituzioni;**
  - d. i regolamenti interni della Provincia;**
  - e. le tariffe ed i tributi;**
  - f. i piani ed i programmi per i quali le disposizioni di legge vigenti prescrivano diverse ed altre forme di partecipazione.**
- 3. Il referendum può essere proposto da almeno il 20% della popolazione residente nel territorio provinciale, dal Consiglio Provinciale o da almeno cinque Consigli Comunali, con deliberazione conforme. I Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.**
- 4. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione eletta a maggioranza qualificata dal Consiglio Provinciale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.**
- 5. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia ed è svolto secondo i principi della massima semplicità delle forme e disciplinato da apposito regolamento.**
- 6. Hanno diritto di partecipare al voto tutti gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia alla data di indizione del referendum da parte del Presidente della Provincia.**
- 7. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta, su di esso, la maggioranza dei voti espressi.**

8. **Se l'esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.**

**Art. 149 -Petizione, proposte e consultazione dei cittadini.**

1. **I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia istanze e petizioni per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. Su di esse il Presidente della Provincia, acquisiti tutti i pareri dei competenti uffici e della preposta competente commissione consiliare permanente, se istituita, è tenuto a dare risposta entro il termine e nelle forme di cui alla legge n. 241/1990.**
2. **Almeno cinquecento elettori, o un Consiglio Comunale, possono sottoporre alla Provincia, per l'approvazione, proposte di regolamenti o di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, relativi all'intero territorio provinciale o sue parti. Tale proposta è iscritta all'ordine del giorno ed il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro due mesi.**
3. **La Provincia promuove forme di consultazione dei cittadini, compresi apolidi e stranieri residenti per motivi di studio, di lavoro e di asilo politico, volte a riconoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico – amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.**
4. **La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni proprie della Provincia. L'istituzione di consulte è disciplinato dall'art. 21 dello Statuto.**

**TITOLO III**  
**ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 150 - Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica.**

1. Il Consiglio, nello svolgimento della sua attività di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali di cui al comma 2 dell'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.
2. A tal fine il Consiglio accerterà che i responsabili dell'istruttoria delle proposte di deliberazione abbiano curato:
  - a) che siano stati osservati i termini e le modalità prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b) che le procedure per addvenire alla stipulazione dei contratti siano state svolte secondo le norme del relativo regolamento, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
  - c) che alle procedure sia stata data pubblicità secondo le vigenti norme in materia;
  - d) che ai cittadini interessati dal provvedimento deliberativo proposto al Consiglio siano stati assicurati l'accesso ai documenti che vi riferiscono e la possibilità di essere sentiti;
  - e) che, in ogni caso, nella trattazione della pratica, della quale la deliberazione è l'atto finale o uno degli atti del procedimento, sia stato seguito strettamente l'ordine cronologico della protocollazione;
  - f) che siano stati adottati i mezzi necessari per lo svolgimento sollecito ed obiettivo dell'azione amministrativa.

**Art. 151 - Linea di indirizzo e di controllo.**

1. Il Consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera le linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

## **CAPO II**

### **GESTIONE DEI SERVIZI**

#### **Art. 152 - Assunzione diretta dei pubblici servizi.**

1. Il Consiglio, nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'assunzione diretta dei pubblici servizi è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.
3. La deliberazione di cui al comma che precede, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:
  - a) le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
  - b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;
  - c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.
4. Il Consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, deve dichiarare, nella deliberazione di cui al precedente comma 2, se intende avvalersi di tale diritto ed indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

#### **Art. 153 - Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione.**

1. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, il Consiglio deve indicare:
  - a) l'eventuale onere annuale a carico della Provincia;
  - b) il personale da assumere.

**Art. 154 - Riscatto dei servizi affidati in concessione.**

1. La volontà consiliare di avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi in concessione, prevista dalla vigente normativa, deve risultare da deliberazione del consiglio adottata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

**Art. 155 - La Gestione di pubblici servizi mediante “istituzione”.**

1. Le disposizioni dei precedenti articoli 152, 153, 154 si applicano, in quanto compatibili, alle “istituzioni”, di cui all’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000.

**Art. 156 - Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni.**

1. Gli atti fondamentali emanati dai consigli di amministrazione delle aziende speciali e/o delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Provinciale.
2. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti:
  - a) il piano-programma;
  - b) il bilancio pluriennale;
  - c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
  - d) il conto consecutivo;
  - e) l’assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine;
  - f) i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l’anno;
  - g) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;

sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione, nel testo integrale, alla Provincia ed assegnate alla Commissione consiliare permanente competente per materia, che ne riferirà al Consiglio Provinciale.

3. Il Segretario Generale provvede alla pubblicazione delle deliberazioni, di cui al precedente comma, all’Albo Pretorio.

**Art. 157 - Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni.**

1. Un terzo dei Consiglieri assegnati alla Provincia può presentare al Presidente del Consiglio, che deve trasmettere senza indugio al Presidente della Provincia, motivata proposta di convocazione del Consiglio Provinciale per lo scioglimento dei consigli di amministrazione, quando i proponenti abbiano motivo di ritenere che il Consiglio dell'azienda speciale o della istituzione non ottemperi a norme di legge e di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o della istituzione e della Provincia.
2. La proposta è trasmessa a cura del Presidente del Consiglio al consiglio di amministrazione interessato, perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il Consiglio Provinciale delibera con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
3. Ove nella prima seduta sia mancato l'intervento dei due terzi dei Consiglieri, sarà tenuta una seconda seduta, non prima di otto e non dopo di quindici giorni, fermo restando il numero dei voti occorrenti previsto per la prima seduta.
4. In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Consiglio Provinciale, sentiti i revisori dei conti, può indicare gli amministratori eventualmente responsabili secondo le disposizioni previste dell'articolo 93 del D. Lgs. 267/2000.
5. Lo scioglimento è proposto dal Presidente del Consiglio quando esistano tentativi di infiltrazioni, di tipo mafioso, nelle attività delle aziende o delle istituzioni riguardanti gli appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo, o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l'azienda o l'istituzione stessa.

**Art. 158 - Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio.**

1. Il Consiglio Provinciale delibera di revocare l'assunzione diretta di un pubblico servizio, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente, il Consiglio deve indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.
3. La deliberazione è comunicata, a cura del Presidente del Consiglio, al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione, con invito a presentare il rendiconto della gestione riferito alla data della comunicazione ed a procedere alle consegne.

**CAPO III**  
**FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI**  
**PROGRAMMA**

**Art. 159 - Convenzioni.**

1. La deliberazione consiliare, relativa alla stipulazione di convenzioni facoltative per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.
3. L'adesione alle convenzioni obbligatorie, imposte alla Provincia dallo Stato o dalla Regione, sarà esternata mediante approvazione del disciplinare-tipo previsto dall'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

**Art. 160 - Consorzi.**

1. Il Consiglio Provinciale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la costituzione dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.
2. Si applicano le norme previste dall'art. 31 del D. Lgs. 267/2000.

**Art. 161 - Ratifica di accordi di programma.**

1. Il Consiglio Provinciale, con la deliberazione con cui nomina i suoi rappresentanti in seno alla conferenza di cui all'art. 34, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, attribuisce loro i necessari poteri con indicazione dei margini entro i quali devono contenere la facoltà di negoziazione.
2. Il Consiglio esprime il consenso all'accordo di programma con deliberazione, in esecuzione della quale, il Presidente della Provincia emana l'atto formale di approvazione dell'accordo di programma stesso.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 162 - Interpretazione del regolamento.**

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Provinciali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con le sue considerazioni e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Provinciali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi-gruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

**Art. 163 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

**Art. 164 - Diffusione del presente regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Generale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri Provinciali neo-eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi Provinciali.

**Art. 165 - Entrata in vigore.**


1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Provinciale nella seduta del ..... con atto n. .... ;
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al ..... ;
- È stato affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Crotone dal ....., al ..... per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- È entrato in vigore il .....

**Timbro**

*Data* .....



**Il Segretario Generale della Provincia**

.....